

TORNATA DEL 21 GENNAIO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Atti diversi — Comunicazione del decreto reale pel quale il colonnello De Candia è nominato commissario regio per sostenere la discussione del progetto di legge pel riordinamento de' tributi prediali in Sardegna — Discussione sulla petizione 399 del municipio di Genova — Ordine del giorno motivato proposto dal senatore De Fornari — Adozione dell'ordine del giorno puro e semplice — Discussione generale sul progetto di legge intorno all'imposta sui fabbricati — Osservazioni del senatore Jacquemoud e risposta del commissario regio — Proposta sospensiva del senatore Colli — Considerazioni del senatore Sclopis — Interpellanza del senatore Plezza alla Commissione, e risposta del relatore e del senatore Di Pollone — Chiusura della discussione generale — Osservazioni del senatore Alfieri sull'articolo 1 — Adozione del medesimo — Relezione dell'emendamento del senatore De Cardenas al secondo alinea dell'articolo 2 — Adozione dei due paragrafi dell'articolo — La discussione è prorogata a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane colla lettura del processo verbale, che è approvato.

CIRIARIO, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

414. Agnese Pietro, Castelli Demetrio, Rossi Domenico, Corsanego Giuseppe, Parodi Emanuele e Cavalleri Giovanni Battista, il primo presidente e gli altri membri di una Commissione creata dai filatori e tessitori in cotoneerie della Liguria, sottopongono al Senato diverse considerazioni concernenti quell'industria cotoniera, e intese a dimostrare il danno che le arrecherebbe una legge doganale basata sul sistema del libero scambio.

415. Carera Giuseppe, di Milano, chiede che siagli pagata dal Governo la somma di lire italiane 8351 83, per oggetti di cancelleria da esso somministrati, ad invito del cessato Governo provvisorio di quella città, a vari corpi armati ed uffizi dipendenti da quel Ministero di guerra.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Queste petizioni saranno trasmesse alla Commissione per ciò stabilita.

L'avvocato Giuseppe Bonfigli fa omaggio alla Camera del programma e di un numero di copie del giornale intitolato: *L'Ancora delle nazioni*.

Di questo omaggio si farà la distribuzione desiderata dall'autore.

COMUNICAZIONE DEL REGIO DECRETO DI NOMINA DEL SIGNOR DE CANDIA A COMMISSARIO PER SOSTENERE LA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA CONTRIBUZIONE PREDIALE IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze per una comunicazione del Governo.

NIGRA, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare il decreto reale per cui il signor colonnello De Candia viene

incaricato di sostenere la discussione del progetto di legge pel riordinamento dei tributi prediali nell'isola di Sardegna.

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questo decreto portante la nomina del commissario per la legge riguardante il riordinamento delle contribuzioni prediali della Sardegna.

Trovandosi presente il ministro dei lavori pubblici, si può dare seguito alla discussione che erasi elevata intorno alla petizione 399 del sindaco di Genova a nome di quel municipio, il quale chiede che il Senato si interponga presso il Governo, onde siano emanati i provvedimenti necessari, perchè possa avere seguito il progettato lastricamento del suolo alla strada reale che da San Tommaso mette alla porta della Lanterna.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SOPRA UNA PETIZIONE DEL MUNICIPIO DI GENOVA.

NALDI PIOVERA. Signori, nella tornata del 7 gennaio (come il Senato ricorderà) la Commissione delle petizioni propose, sulla petizione 399 del municipio di Genova, l'ordine del giorno.

A questo io mi sono opposto, pregando il Senato di chiedere al Ministero alcune spiegazioni sopra questa petizione, che venne da esso rigettata.

Due questioni si presentarono in allora. La Commissione pretendeva che in via amministrativa le petizioni non dovevano essere accolte, e che, per conseguenza, dovevansi porre all'ordine del giorno. Io, invece, sono di parere affatto opposto; io credo, e con me molti coverranno, che il diritto di petizione in questa cosa non è che una specie di diritto di appello; l'autorità amministrativa rigetta, decide in modo contrario una pratica qualunque, secondo la sua maniera di vedere.

Il cittadino, il corpo morale ha ricorso con una petizione al Parlamento, quando non ha più altro mezzo per ovviare a quello che egli crede un atto d'ingiustizia verso di lui.

La Camera, presa a disaminare la ragione, non giudica, non fa altro che rimandare al Ministero la petizione per essere nuovamente esaminata; resta poi al Ministero a confermare o a rivenire dalla sua prima decisione, secondo il caso, ma le ragioni sono discusse in pubblico, e vi è in favore del ricorrente il giudizio della nazione.

Ora, prima di entrare nel rimanente della materia, io pregherei il signor relatore a voler dare lettura della petizione medesima, perchè da questa il Senato giudichi se io mi sono male appoggiato.

DE CARDENAS, relatore. (Legge). Signori senatori: a seguito di antichi e sempre rinnovati reclami degli abitanti del sestiere di San Teodoro e dell'amministrazione del porto, questo Consiglio comunale, fin dal 27 giugno 1849, deliberava di presentare al Governo un progetto per eseguire il lastricamento del suolo della strada reale che da San Tommaso mette alla porta della Lanterna, offrendo di eseguirlo in gran parte a sue spese, e solo richiedendone dal Governo l'autorizzazione ed il suo concorso per l'ammontare della somma che attualmente impiega nella manutenzione della medesima.

Nel rapporto che ha preceduto la detta deliberazione, e che si unisce, sono ampiamente sviluppate le ragioni urgentissime che appoggiano la domanda.

L'intendente generale, a cui tale istanza era raccomandata, informava quest'amministrazione che la domanda era stata trasmessa al Ministero, ed indicava di dirigersi direttamente con lettera del 21 novembre 1849.

Il Ministero, rispondendo il 6 dicembre successivo, non dissentendo in massima, adduceva delle obiezioni intorno alla opportunità, alle quali si rispondeva dal municipio, dimostrando come le difficoltà esposte non erano sussistenti, e come vi erano per altra parte ragioni urgentissime perchè non si rimandasse ad un tempo indeterminato la riparazione di un danno sì grave e sempre crescente al porto, e di un incomodo molestissimo agli abitanti.

Il municipio poteva sperare, a seguito degli argomenti fatti valere, che il Ministero avrebbe voluto prendere in considerazione un tanto giusto richiamo, ma sfortunatamente, dopo nuove istanze, ebbe il dolore di vedere reietta la sua domanda.

In tale condizione di cose, il municipio, a cui incumbe di tutelare gli interessi dei suoi amministrati, si rivolge al Parlamento, affinchè faccia valere la sua influenza a favore delle istanze replicatamente inoltrate al Ministero.

La necessità della pronta esecuzione del lastricamento della strada in sostituzione dell'attuale sistema, si rileva dalle condizioni speciali del luogo. Lungo le abitazioni del sestiere di San Teodoro, tra le case ed il mare, per un'estensione di oltre 1300 metri, si estende la strada in questione, mantenuta esclusivamente a pietrisco, il quale prontissimamente è ridotto in polvere ed in fango; e in un clima variabile e ventilato come quello di Genova, ognuno vede quanto debba recare danno alle circostanti abitazioni ed alla salute di quella popolazione che vive in una continua atmosfera di polvere, e che è obbligata, quando piove, a percorrere (giacchè per gran tratto non ve n'è altra) una strada oltremodo fangosa, in ragione dell'immenso passaggio di carri.

Ma a ciò non si limita il danno cagionato da questo stato di cose; altro e ben più grave ne risente il porto, nel quale, oltre alla sensibile ed annua diminuzione del fondo, cade una materia così attenuata, che forma quasi una soluzione chimica, la quale indurisce maravigliosamente tutte quante

le materie che si trovano nel fondo, di maniera a formare dei banchi solidi e compatti, di difficilissima estrazione, in luogo di materie mobili, che esigerebbero lieve fatica a scavarli.

La diminuzione del fondo, a cui contribuiscono tanto potentemente le materie che si deversano da questa strada nel porto, e la quantità delle quali è poco minore del pietrisco che stende sulla strada medesima, che ammonta, tra ordinario e straordinario caricamento, a più di 1000 metri cubi, è dimostrata da una serie di fatti che sarebbe lungo l'enumerare.

Ma basti osservare che, ove poteva ancorarsi il vascello il *Genois*, di ottanta cannoni, ora sta appena una corvetta, e dove la flotta inglese (di cui facevano parte i più grossi vascelli a tre ponti) potè ancorarsi e stazionare il vascello *l'Yena*, di assai minore portata, nel 1846, ebbe a toccare, lasciandovi la falsa chiglia.

Nell'interesse del commercio e dello Stato, questa trista condizione del porto di Genova, che va ogni giorno peggiorando, merita la più sollecita provvidenza da chi è chiamato a vegliare ai più vitali interessi della nazione, ed è urgentissimo che si allontanino le cagioni artificiali, se non le naturali, del danno, e ciò tanto più perchè d'ora innanzi un fondo maggiore sarà necessario all'esistenza del porto, giacchè il commercio, obbedendo alla necessità di diminuire di trasporto, va ogni dì aumentando la capacità dei suoi bastimenti, dei quali alcuno già si vede pareggiare le corvette di guerra, e non può più ancorarsi nelle parti che erano destinate ai bastimenti mercantili.

Questo cenno succinto delle principali ragioni, dalle quali si fa chiaro lo stretto dovere che incumbe a questo Consiglio comunale di procurare che le instate provvidenze abbiano effetto, si rivolge con fiducia al Parlamento, dal quale indubitabilmente saranno al loro giusto valore appoggiate.

BALBI PIOVERA. Ringrazio il signor relatore della compiacenza che ha avuto nel dare nuovamente lettura della petizione del municipio di Genova.

Io credo necessario, prima di conoscere le ragioni le quali hanno indotto il Ministero a depellire la petizione che io sostengo, informare il Senato dello stato eccezionale della strada in discorso; imperciocchè, a tenore della legge che è tuttora in vigore, cioè quella del 1° maggio 1817, ogni strada reale, che traversa in una città o in un comune, è mantenuta a spese dell'amministrazione del comune, ed a quella spetta selciarla e farci i lavori a suo piacimento, ed il Governo solo deve dare un'indennizzazione proporzionata.

Come si fa che nella città di Genova la strada reale che porge alla parte della Lanterna sia, a differenza di tutti gli altri comuni dello Stato, esclusa dal diritto comune e generale, e che un tronco di strada nelle interne mura sia rimasto all'amministrazione dell'intendenza?

Questo deriva dacchè, anni sono, la città di Genova finiva colla prima cinta di mura alla porta San Tommaso alla piazza del Principe, dove erano i dazi comunali. Da vent'anni incirca i dazi comunali furono trasportati alla Lanterna, e per questo il sobborgo venne a fare parte della città, come tutti gli abitanti che sono nell'interno della seconda cinta di mura, la grande linea fortificata, per cui questa strada reale, che era sestiere di San Teodoro, ma che non trovavasi in allora in città, era rimasto a carico dello Stato, invece di essere a quello del municipio.

Ora, che cosa richiede il municipio di Genova? Egli richiede di essere riammesso nel diritto comune, cioè che sino

alle porte della città esso sia in diritto di potere esercitare i lavori necessari sulla strada reale, naturalmente mediante il compenso che crederà il Ministero di dare, non già secondo quello del regolamento solito, perchè, essendo un tratto forse il più percorso di tutto lo Stato, per trasporto delle mercanzie, per lo sbarco delle merci, potrei dire di tutto il commercio dello Stato, il Ministero è troppo giusto per contentarsi di usare quella tale manutenzione che si dovrebbe dare in una via fuori della città, in una strada reale ordinaria.

Questo è un atto di giustizia e di equità che il Ministero, io non dubito, vorrà esercitare. La città di Genova non chiede dunque in questo momento che di entrare nel diritto comune, cioè di essere ammessa, come tutti gli altri comuni, al beneficio dell'articolo 53 e seguenti del citato regolamento. Questo almeno è il senso della petizione relativa che io ho potuto desumere. Non sono certamente incaricato di questo dal municipio di Genova, e non ho preso la parola che come genovese, credendo di difendere gli interessi della mia città, perchè vedeva, come ho detto da principio, che la Commissione aveva proposto l'ordine del giorno puro e semplice sopra una questione gravissima, sia pel commercio, sia anche pel decoro stesso della seconda città dello Stato, e la prima sotto il rapporto commerciale. In questo senso io ho creduto di prendere la parola, vedendo tanto più che l'amministrazione civica di Genova e l'amministrazione del porto, due pubbliche amministrazioni unite, richiedevano provvedimenti giusti ed urgenti non accettati dal Ministero; ho pensato, dico, che il Senato non doveva leggermente e senza discussione prendere una deliberazione come quella proposta dalla Commissione.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io non discuterò sul principio del diritto di petizione, nè discuterò sul diritto che abbia la città di Genova di farsi ascoltare, e che la sua petizione venga rimandata al Ministero; su questo deciderà la saviezza del Senato; ma, quanto alla sostanza, quanto al merito della petizione, dirò che mi rincresce di vedere il municipio di Genova presentare una dimanda alla quale, pel momento attuale, non può aderire il Ministero, curando gli interessi della regia amministrazione, ed alla quale credo anzi assolutamente contrario l'interesse dello stesso municipio. Dico aderire attualmente, perchè non sta, come ha detto il municipio di Genova nel suo ricorso, che il Ministero volesse rimandare quella determinazione a tempo indeterminato; esso la rimandava a tempo determinato, il quale non era forse troppo lontano, quando si consideri il tempo che sarebbe stato necessario per quel provvedimento.

Per mostrare la verità di quanto espongo, mi permetterò di informare il Senato dell'andamento di questa pratica.

La strada, come ha detto il signor senatore Balbi Piovera, dalla porta di San Tommaso alla porta Lanterna, non è stata mai considerata come strada interna della città. Io non vado a rimontare alle cagioni per cui non è stata considerata come strada interna della città; dirò solo di quella accennata dall'onorevole senatore, che il dazio civico non era alla parte estrema della Lanterna, ma all'altra porta; dunque restava ad ogni modo esclusa dalla città propriamente detta. Difatti questa strada non corre che lungo una borgata formata di case poste lungo il lato opposto al mare, dall'altra parte essendovi quasi sempre il mare. Sia quindi per una ragione, sia per l'altra, il fatto è che non è stata mai considerata come strada interna della città; nè ciò certamente ha recato ag-

gravio alla città, anzi l'ha sollevata da ogni spesa, perchè la strada fu mantenuta, e con gravissima spesa, unicamente dallo Stato. Ma è però certo che, mantenendosi come strada fuori di città, e quindi col solito sistema di massiciata con pietrisco, ne venivano degli inconvenienti che sono inevitabili, dove avvi un così enorme passaggio, perchè si può dire che quella strada sopporta tutto il passaggio del commercio di Genova, se si fa astrazione da quella minor parte di commercio che si fa per la strada di Levante; tutto il resto, sia che venga sulla strada di Ponente e nel Piemonte, ovvero vada in Lombardia ed in Svizzera, tutto deve necessariamente passare per quella strada.

Questi inconvenienti hanno fatto alzare lagni dagli abitanti della borgata di San Teodoro, lagni che, presi in considerazione dal municipio di Genova, la determinarono nel 1849 a far allestire un progetto delle opere necessarie per ridurre la strada alla condizione di strada interna della città, e selciarla a cubi di pietra viva.

Quella perizia, allestita dall'architetto civico, importava lire 122 mila, che il municipio propose fossero poste a carico del Governo per la concorrente di lire 40 mila; a carico dell'amministrazione del porto per lire 20 mila, e per lire 62 mila, cioè per la sola metà circa, a carico della città.

Era evidente che il Ministero doveva esaminare questa proposizione, e doveva esaminarla sotto due rapporti: sotto l'aspetto tecnico e sotto l'aspetto amministrativo.

Quanto all'aspetto tecnico, è stato consultato non solamente l'ufficio dell'ingegnere capo di quel circondario, ma anche particolarmente quello dell'ingegnere capo delle strade ferrate della sezione di Genova. Le opinioni che si sono avute hanno convenuto in questo, che, selciando la strada, si sarebbero naturalmente evitati quegli inconvenienti che erano lamentati dagli abitanti della borgata di San Teodoro; ma non c'era affatto accordo sulla maggiore o minore durata di questo selciato sotto l'enorme peso di quel passaggio.

Quello però in cui entrambi convenivano era questo, che tale durata non si sarebbe ottenuta se non se facendosi il lavoro in epoca in cui il passaggio non fosse stato così grave e così enorme; e siccome i lavori della strada ferrata erano molto avanzati, così io diceva: aspettate che finisca la strada, e allora darete opera al selciato. Avrete due vantaggi: il primo vantaggio, di costruire il selciato più agiatamente, più sicuramente, perchè non dovrete costruirlo sotto l'enorme passaggio attuale, che impedisce certamente di procedere regolarmente, e anche con qualche sollecitudine; il secondo, che, fatta la strada ferrata, non è dubbio che ella richiamerà sopra di sé la maggior parte del passaggio, ed in conseguenza questo selciato sarà meno tormentato ed avrà più lunga durata.

Quanto alla parte amministrativa, il Governo riconosceva che quella tratta di strada si poteva veramente considerare come linea interna della città, presa per norma la cinta nuova, che è la vera cinta di Genova, senza far conto della situazione del dazio, e che, come linea interna della città, poteva il municipio domandare che fosse stata riguardata come tale, e conseguentemente esso potesse costruire il suo selciato e domandare, a tenore dell'articolo 59, mi pare, del regolamento del 1817, il concorso dello Stato; ma non già fare le parti a modo suo; tutti dicevano che queste 40 mila lire erano un aggravio sproporzionato per lo Stato; dicevano ancora che era sproporzionata la quota delle 20 mila lire a carico dell'amministrazione del porto, perchè veramente non

si comprende, e non posso persuadermi che quella poca polvere e quel poco dilavamento che dalla strada cade nel porto, strada che non è lunga che 1500 metri all'incirca, possa fare perdere la profondità al porto e possa essere cagione di tutti quei deplorabili cangiamenti nel medesimo avvenuti, tanto più che lo sgombro della polvere e del fango si opera trasportandolo nei siti appositamente prescritti lungi dal porto, di modo che non resta assolutamente che quella poca acqua che corre nei grandi canali, e la poca polvere che s'innalza e poi precipita nel porto; e veramente, quando si considera che un porto circondato tutt'intorno dalla città, dalle pendici dei monti, che riceve tutti i torrentuoli che scendono da quelle pendici, parte degli scolatoi della città e quelle immondizie, che sono la conseguenza necessaria di una popolazione così grande, non si sa comprendere come si voglia attribuire la cagione di quei funesti danni che ha sofferto il porto a questa strada.

Deliberava poi il municipio che, per quattro anni successivi alla costruzione, il selciato sarebbe stato intieramente mantenuto a carico dello Stato. Ora, siccome tutti gli uomini d'arte dicevano al Ministero: sappiate che per i primi anni è impossibile che il selciato duri, era quanto dire: nei primi anni mantenetevelo voi, cioè rifatelo; dopo poi ce lo consegnerete fatto e rifatto riposatamente.

Questa opinione, dunque, degli uomini d'arte, degli uomini amministrativi, era tale, che il Ministero non poteva accettare l'offerta, nè l'accettò, e dichiarò alla città di Genova che, non accettandolo, intendeva di fare non solamente il vantaggio dell'amministrazione, ma anche il vantaggio del municipio, il quale si impegnava a fare una grandissima spesa per un'opera che non avrebbe durato a farla, perchè avrebbe messo inciampo grandissimo al passaggio stesso di questa quantità enorme di carri.

Questa dichiarazione non è stata favorevolmente accolta dal municipio, il quale ha insistito, ed ha nuovamente rappresentato, non mi ricordo in che data, intendendo di riportare principalmente le opinioni che erano state date contro la possibilità di costruire attualmente bene e solidamente il selciato.

Di queste opposizioni, la principale era che, quando si fosse fatto il selciato, dopo fatta la strada ferrata, non sarebbe vero che si sarebbe salvato questo selciato da una gran parte del passaggio, argomento che era insussistente, perchè si intendeva fondarlo su questo, che si diceva che il movimento sulla strada comune si trova che è maggiore dove sono molte strade ferrate. Ma questo è verissimo per le strade che vengono ad influenza della stazione; e dove vengono per influenza della stazione, hanno anzi aumentato, ma l'immaginare che siano due strade, tutte due che partano dallo stesso punto, tutte due che finiscano allo stesso punto, due tronchi di strada paralleli nella stessa direzione, e che quando sia fatta la strada ferrata, tutte vadano su quella, e che le altre strade abbiano a diminuire, questo è assolutamente insussistente. Malgrado questo, e l'insussistenza della proposta del municipio che diceva avrebbe costruito solidissimamente questo selciato, malgrado la frequenza del passaggio, il Ministero ha fatto fare una visita appositamente da un valentissimo ispettore del genio civile.

Quest'ispettore ha riferita l'opinione che, facendo bene il selciato, la strada avrebbe durato, ma che era assolutamente necessario deviare dal sistema del progetto municipale. Egli ha fatto vedere che non era possibile fare come nel progettato sistema municipale una strada di soli 6 metri di larghezza; che non era possibile che questa strada così stretta,

su cui si aveva un passaggio così enorme, si mantenesse senza sfiancarsi, perchè nessuna resistenza era data; egli adunque ha detto: se l'amministrazione vuol fare una buona strada, conviene che cambi sistema, che dia una maggiore larghezza, rinfiancandola con due marciapiedi, come avvenne nella strada di Carlo Alberto, e ha data l'idea di un diverso progetto generale, il quale importava 215,000 lire, invece di 120,000.

Cresceva dunque l'argomento dell'inconvenienza di fare adesso questo lavoro, tanto più che lo stesso ispettore diceva: queste sono le condizioni tecniche che io credo necessarie per fare una strada durevole, e che soddisfaccia i desiderii della città; ma aggiungo che bisogna farla quando la strada ferrata sarà compiuta.

Che doveva dunque fare il Ministero? Rinnovare la dichiarazione fatta prima, non punto dichiarando che si mandasse la cosa a tempo indeterminato, ma dichiarando che il Ministero se ne sarebbe occupato e avrebbe promosso il lavoro, quando fosse compiuta la strada ferrata.

Aggiungo che questa dichiarazione era tanto più giusta e ragionevole, in quanto che il municipio, che sollecita tanto questa strada, cosa avrebbe ottenuto, se avesse intrapreso anche immediatamente i lavori? Egli stesso, nella sua deliberazione del 27 giugno 1849, che è stata citata, ha diviso la strada in tre tronchi, e ha detto che se ne potrebbero fare successivamente uno per anno, sia per accomodarsi alle finanze dell'amministrazione municipale, sia perchè avrà riconosciuto la differenza enorme del procedere con un lavoro fatto sur una strada di sei metri, mentre passa questa furia di carri. Il municipio stesso adunque intendeva di farla in tre anni; avrebbe dunque impiegato il 1850, il 1851 e 1852.

È vero che ne avrebbe avuto un tronco, ma per il primo anno i due terzi sarebbero stati nello stesso stato; il secondo anno sarebbe stato un terzo, e non sarebbe stato che nel 1853 che avrebbe avuta compiuta la strada.

Nel 1853 sarà finita certamente la strada ferrata; allora si potrà verso il fine dell'anno provvedere, e si avrà campo di fare più presto, perchè si lavorerà sur una strada molto più sgombrata; e frattanto potrà la città di Genova calcolare i suoi assegni annuali, se lo crede, per portare maggiore attività nel lavoro; e allora si deciderà anche quale sarà la proporzione di spesa, e ad ogni modo il Governo interverrà con una più grave spesa per compire un lavoro che costi 200,000 lire, ma che dura, piuttosto che compirne uno di 122,000 che non dura, e che egli sarebbe obbligato a rifare se accettasse quella condizione che i quattro primi anni dovesse mantenere egli esclusivamente la strada.

Ecco i motivi per cui si è rifiutata la domanda, ecco i motivi coi quali io dovrei rispondere alla città di Genova, quando nuovamente insistesse.

BALBI PIOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BALBI PIOVERA. Da quanto sentimmo dal signor ministro, il municipio di Genova non si è tenuto esattamente, nella petizione data al Senato, nei termini coi quali si era spiegato nella pratica che ebbe col Ministero. Io non potrei a meno che ripetere al Senato quello che fu causa della mia prima interpellanza, cioè che si rimandi la pratica al Ministero, perchè egli stesso richieda dalla città spiegazioni maggiori sulla diversità tra la petizione presentata al Senato, e tutte le trattative che ebbero luogo col Ministero a questo proposito.

Del resto, il signor ministro permetterà che gli si faccia qualche osservazione.

Egli dice che ha un progetto presentato dal municipio, e che lo fece esaminare da un ispettore del genio, il quale, esaminandolo, ne propose un altro. Qui sembrami che ci allontaniamo un tantino dalla proposta fatta dalla città di Genova. Naturalmente l'ispettore vorrà sostenere il suo progetto come il migliore, quantunque richieda una spesa anche maggiore, giacchè in generale gli ispettori tengono molto ai loro progetti e a quelli proposti.

Questo è un difetto grande in Piemonte; si manda un progetto per esaminare, e ne scaturisce un altro.

Avvi poi un'altra difficoltà. Cosa chiede la città di Genova in favore del quartiere di San Tommaso, i cui abitanti soffrono di tutti gli inconvenienti di una strada male tenuta, ed anzi impossibile, col metodo finora praticato, di mantenerla in buono stato, stante il gran traffico e passaggio dei carrettoni? Essa chiede che si cangi di metodo e si tolgano gli inconvenienti finora esistenti e sofferti. Se noi le diremo: aspettate che la strada ferrata sia fatta, ed otterrete il vostro intento; ma allora, dico io, non sarà più necessario di selciare la strada, perchè cesseranno, almeno in gran parte, anche gli inconvenienti lamentati finora...

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

BALBI PIOVERA ... poichè allora sarà tolto il principio di questi inconvenienti, cioè il passaggio dei carrettoni sarà di molto diminuito.

Gli abitanti del quartiere di San Tommaso domandano che sia adottato lo stesso metodo di selciatura già adoperato in prossimità del Porto Franco ed in piazza del Caricamento, persuasi che, se resiste in quei luoghi, resisterà pure da San Tommaso alla Lanterna, ove il passaggio dei carrettoni non è di maggiore entità.

Io non entrò a parlare delle trattative seguite colla città di Genova per la tangente da pagarsi, sia da quella città, che dal Governo; giacchè il mio assunto era unicamente diretto ad ottenere che l'ordine del giorno che la Commissione aveva proposto sopra una petizione di tanta importanza, venisse surrogato col rinvio della medesima al ministro dei lavori pubblici, il quale, illuminato dalla pubblica discussione seguita sulla medesima, potesse così provvedervi e togliervi quegli inconvenienti.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho domandato la parola soltanto per osservare che, quando io ho detto di attendere a costruire la strada a cubetti che la via in ferro fosse terminata, non intesi punto di dire che allora ne cesserà il bisogno; io credo anzi che un'utilità grandissima continuerà a sussistere; ho detto che il passaggio diminuirà, ma ci resterà tuttavia un passaggio notevole di carri od altro. Non è possibile che cessi questo passaggio, e quello che dice il signor senatore sarebbe in contraddizione con quanto disse il municipio, cioè che, anche dopo terminata la strada ferrata, il passaggio vi sarà egualmente, anzi più frequente, perchè lo dimostra l'esperienza.

Io non vado in questi eccessi, ma dico che nascerà quello che nasce sempre, cioè che il passaggio sulla strada comune diminuirà grandemente, ma che vi resterà tuttavia un passaggio ancora abbastanza forte per produrre fango e polvere, ed essere perciò incomodissimo agli abitanti di San Teodoro, e che allora vi si potrà provvedere; che se, fatta la strada ferrata, fosse inutile questo provvedimento, io domanderei perchè si debbano spendere 200 mila lire per mettere riparo ad inconvenienti che non dureranno che un paio d'anni, e poco più di quel che si propone lo stesso municipio, perchè, dico, infine delle sue deliberazioni del 1849 si proponeva di

farla in tre anni, e quindi non rimaneva compiuta che a tutto il 1852.

ALBINI. Mi rincresce sommamente di fare alcune osservazioni sugli estesi ragguagli che l'onorevole ministro dei lavori pubblici ne ha esposti sulla strada ferrata in questione, ma la prova emana dai fatti.

È cosa incontestata che nel porto di Genova, in quel semicircolo che formasi dalla porta della Lanterna sino a San Tommaso, crebbe sommamente il fondo, il che non avvenne dalla parte opposta, quantunque lo scolo per la città sia maggiore da San Tommaso andando verso il Molo vecchio, che dalla parte di San Tommaso alla Lanterna.

Il vascello, la *Yena*, che due anni fa ha lasciato 46 piedi di chiglia nel fondo del porto di Genova, è prova ben sufficiente che altre volte entrarono navi da guerra in quel luogo dove ha posto l'ancora il vascello la *Yena*, e che non hanno sofferto danno.

È incontrastabile che lo scolo da quella parte ci sia, e sia causa dell'inondamento al porto di spurgli.

Si dirà: la città di Genova da tempo ha mantenuto quella strada, e non vi era quest'inconveniente: da 18 o 20 anni a questa parte è sommamente cresciuto il traffico: da 20 anni a questa parte ci sono carichi, *omnibus*, diligenze, celerifere, corriere e carrozze che passano in gran numero per essa.

Prima che non vi erano questi veicoli, tutto il traffico si faceva coi muli con piccoli carichi.

Questa strada prima era selciata a ciottoli, e perciò non soffriva gran fatto pel passaggio dei muli e delle piccole vetture; ma dappoi che venne inghiata, non è ancora la ghiaia tritolata che essa cala nel porto.

La questione è che sono già 18 o 20 anni che si va domandando un rimedio per il riparo del porto: e da una difficoltà passandosi all'altra non si fa nulla ed intanto il fondo va diminuendo.

Mi permetto di fare queste osservazioni all'onorevole signor ministro, perchè vi apporti qualche provvedimento, giacchè vi sono molte doglianze per parte del commercio marittimo.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. La questione dell'interrimento del porto non ha che fare se non per l'importanza che può avere il dilavamento di quella strada.

Io non so immaginarmi come per un bacino così vasto, per un bacino che, oltre le immondizie di altri scoloai della città, riceve altresì i torrentelli che vi scendono dalle pendici, non debba farsi calcolo di tali circostanze di fatto, e tutto si voglia far gravare su questa strada.

Il signor ammiraglio sa meglio di me come varino i fenomeni dell'interrimento dei porti, e come talvolta l'interrimento sia minore nel sito preciso dove si verificano le cagioni dell'interrimento degli altri siti.

Questo dipende dal moto delle onde, dai corsi radenti che si stabiliscono entro il porto, e da molte altre circostanze: ma io non vado ad esaminare questo.

Domando come si può credere che questo enorme cambiamento nella profondità del porto, sia derivato da alcun poco di polvere che si sollevi e che cada nel porto, o dal dilavamento della strada in alcune occasioni di grande pioggia; imperocchè, ripeto, il pietrisco si mette sulla strada, e non è possibile che questo discenda e sia condotto nel porto; quando è cambiato in fango si raccoglie, e si esporta, e si sparge nuovo pietrisco; di modo che quella quantità di materia che pur si volesse calcolare vada nel porto, è così piccola cosa, che assolutamente non può essere causa della rovina della profondità del porto.

Ci saranno altre cagioni, saranno necessari altri provvedimenti a dare, ma non mi pare che vengano opportuni nella questione attuale.

DI COLLEGNO GIACINTO. Non vorrei trasformare una discussione del Senato in ragionamento su principii di geografia fisica; tuttavia non posso trattenermi dall'indicare come io pensi che l'interrimento del porto di Genova sia dovuto a tutt'altra causa che alle lavature della strada che lo circonda in parte. L'interrimento operato nel porto di Genova proviene principalmente, a parer mio, dalle materie trasportate al mare dal Bisagno, e quindi, grazie al moto radente che nelle nostre coste va da levante a ponente, portate rimpetto alla città, di dove le onde possono facilmente rigettarne una parte notevole verso il fondo del porto, cioè appunto sotto quella strada all'esistenza della quale si vorrebbe a torto attribuire sì gran parte dell'interrimento osservato.

Mi permetterò di rispondere due parole all'argomento tratto dalla mala influenza della strada massicciata sulla salute del sestiere di San Teodoro. Se veramente le strade massicciate avessero una tale perniciosa influenza, certo non si vedrebbero in oggi le principali città di Europa cambiare le loro strade selciate per sostituirvi massicciate, e principalmente nei quartieri più popolosi, come succede appunto a Parigi ed a Londra.

PRESIDENTE. Non resta che a porre ai voti la conclusione della Commissione, la quale era per l'ordine del giorno puro e semplice.

DE CARDENAS, relatore. Le conclusioni della Commissione erano per l'ordine del giorno riguardo alla petizione in generale; ma per rispetto alla salute pubblica, la Commissione vorrebbe eziandio che si rimandasse al Ministero degli interni, onde vegga se vi è il caso di provvedervi in qualche modo.

DI POLLONE. Mi alzo per appoggiare l'ordine del giorno puro e semplice, ed anche per domandare spiegazioni alla Commissione, perchè mi pare che la conclusione testè riferita dal relatore implica la questione assoluta. Io non capisco come si possa passare all'ordine del giorno, e rinviare una petizione al Ministero. Per semplificare quindi la questione, io propongo l'ordine del giorno puro e semplice, siccome quegli che deve avere la preferenza.

DI CASTAGNETTO. La Commissione ha perduto di vista l'importanza che potesse avere la petizione presentata dalla città di Genova in una materia che di sua natura è assai grave: tuttavia essa non ha creduto che per queste petizioni si dovesse tenere un'altra via, un'altra giurisprudenza che quella segnata alla Commissione dallo stesso regolamento del Senato. Il regolamento del Senato al paragrafo 4 dell'articolo 89 dice: che possono essere trasmesse ad uno o più ministri « le petizioni relative ad oggetti di pubblico o privato interesse che non siano oggetto di diretta competenza dei tribunali o dell'amministrazione. »

La petizione di cui si tratta è di pubblico interesse certamente; ma è anche di diretta competenza dell'amministrazione, ed è tanto certo, cioè che la città di Genova si era diretta all'amministrazione, che alla Commissione non poteva affacciarsi che il ministro dei lavori pubblici non prendesse in tutta considerazione una petizione di questo tenore sporta dalla città di Genova.

Tuttavia, siccome uno dei motivi su cui si fondava la città di Genova era un motivo di salute pubblica, la Commissione nel riconoscere, a fronte anche dell'articolo 90, che questa petizione era nel numero di quelle per cui si poteva votare l'ordine del giorno, ha creduto che nella parte che riguarda

la salute pubblica, si potesse trasmettere al ministro, se non per un provvedimento assoluto, almeno per un'informazione, perchè un argomento di tal natura e di tanta importanza, come la salute pubblica, pare che meriti tutto l'interesse del Governo.

DE CARDENAS, relatore. Le parole della Commissione erano queste:

« Di trasmetterla al Ministero dell'interno per gli opportuni riguardi in proposito della salute pubblica: » il che fa vedere che semplicemente la Commissione si atteneva al solo motivo già esposto dal senatore Di Castagnetto.

BALBI PIOVERA. Chieggo la parola per oppormi alla proposta fatta dal senatore Di Castagnetto.

Mi pareva di avervi risposto nel principio del mio ragionamento. Che cosa sono le petizioni? Cosa è il diritto di petizione?

La petizione di un municipio, di un ente morale, di un cittadino, è un atto di appello di giustizia quando egli si crede leso nei suoi diritti da una decisione: è un appello quando non gli rimane altra via per far valere i suoi diritti.

Ora, il rimandarne una parte al Ministero, ed un'altra porla all'ordine del giorno, non mi sembra una decisione franca, non è una decisione che possa appagare il petente.

Che cosa domanda il petente? Egli crede di essere leso nei suoi diritti e domanda che il Parlamento rimandi la petizione al Ministero perchè riveda la pratica e la prima decisione; e se la Commissione pretende, che quando l'amministrazione ha deciso non si possa più da altri provvedervi, allora è inutile il diritto di petizione, e fallaci tutti i ricorsi al Parlamento contro quello che i Francesi chiamano *ami de justice*.

DI CASTAGNETTO. Io comprendo in tutta la sua estensione l'importanza del diritto di petizione, ma domando anche al Senato che cosa sia il regolamento.

La Commissione, dalle norme del regolamento trae le sue conclusioni; il regolamento segna che le petizioni di diretta competenza di un'amministrazione non possono essere comprese in un ordine del giorno motivato.

Del resto, il diritto di interpellanza esiste, ed allorchè la Commissione ha fatto il suo rapporto, se questo non piace, si possono per via di interpellanza far cambiare le conclusioni.

DE FORNARI. Io penso che, dopo la discussione rinnovatasi sulla sorte della petizione del municipio di Genova mediante le interpellanze in proposito mosse dal mio collega concittadino ed amico senatore Balbi Piovera all'onorevolissimo signor ministro dei lavori pubblici, il Senato deve essersi convinto o impressionato almeno per una parte dell'importanza dell'intento propositosi dal municipio di Genova, e dell'interessamento che meritano i motivi che per evitare danni al suo porto, e grave incomodo e forse danno alla salute degli abitanti nel lungo tratto della via della cui riparazione e manutenzione si tratta, e, per altra parte, della opportunità dei motivi temporanei esposti dal signor ministro, per doversi differire il soddisfare alla richiesta del municipio. Mi pare che in questo stato di cose, in cui non già si trovano in opposizione gli interessi e le ragioni rispettive del Governo e del municipio, ma tutto conduce con breve indugio a conciliarli, mi pare, dico, che un ordine del giorno puro e semplice, quale è proposto, non sarebbe nè soddisfacente, nè conveniente: pure, senza più oltre trattenerne l'attenzione, ed occupare il tempo del Senato, io spero che sarà trovato preferibile un ordine del giorno motivato quale io qui mi affido a proporre, nei termini seguenti:

« Il Senato riguardando, ad un tempo, ed interessanti ed

importanti le istanze della città di Genova, tanto più attendibili in quanto che offre di contribuire in gran parte alla spesa, da cui finora, e senza dubbio per giusti motivi, era esente, e di altra parte fondate le obiezioni del signor ministro dei lavori pubblici e soddisfacenti le date spiegazioni, nella fiducia che il Ministero affretterà quanto sia possibile il soddisfare alle istanze della città di Genova, e per attenuare quanto è possibile gl'inconvenienti dell'indugio che si riconosce necessario, passa all'ordine del giorno. »

Io mi lusingo che l'onorevolissimo signor ministro aderirà alla mia proposta, come quella che riserva le opportune deliberazioni, e concilia tutte le convenienze.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Veramente non ho inteso bene la sua proposta.

PRESIDENTE. Io ne darò nuovamente lettura. (V. sopra)

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io non posso accettare quelle parole tanto più che la città di Genova farà di contribuire, ecc. Pare che sia un'offerta che si fa al Governo per sollevarlo di una spesa; è tutt'altro, secondo il regolamento, il quale dice che il Governo concorre in proporzione di quello che porteranno le circostanze; sono le precise parole del regolamento: *in proporzione contribuirà al caso.*

Non è dunque la città, ma il Governo che è chiamato a concorrere in sussidio.

DE FORNARI. Spiegherei il mio concetto...

PRESIDENTE. Io debbo, prima che si continui la discussione, interrogare il Senato se il suo ordine del giorno è appoggiato.

DE FORNARI. Ma è necessario che io spieghi il mio sentimento.

PRESIDENTE. Gli do la parola.

DE FORNARI. Non so rendermi ragione perchè il signor ministro trovi per lui inammissibile la menzione dell'offerta che fa il municipio di contribuire alla spesa di pavimento e manutenzione del tratto di via del quale si tratta. È però costante che fin qui in passato ritenevasi a carico del Governo come non considerato parte della città; e non ne mancano motivi; posto fuori della più interna circonvallazione, prosegue lungo la via del porto, e le batterie che la fortificano; tuttavia nell'interesse, per comodo e per la salubrità delle abitazioni che da un lato lo spalleggiano, non che per evitare l'interriamento di quella cavità del porto, il municipio propone una innovazione, e per la maggiore spesa si sottoporrebbe ad un contributo; forse non ne sarebbe il caso, ma pur tale, quanto ho potuto rilevare in questa tornata, giacchè non mi trovai quando ne fu riferito e discusso dapprima: mi sembra, adunque, esatto ciò che il proposto ordine del giorno enuncia, senza pregiudicare le ulteriori intelligenze.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Pare che nell'idea del signor senatore vi sia un equivoco; che confonda cioè la manutenzione colla costruzione. In tale idea esso vuole che la strada sia nell'interno della città; cosa che non fu mai, giacchè in questo caso sarebbe necessario che la città la costruisca col sistema che crede meglio, coll'intervento del Governo. Se esso vuole poi che continui la condizione attuale in cui la strada regia è tutta a carico dello Stato, allora non si mantiene che con pietrisco; in questo stato l'equivoco preso dal signor senatore sta nel credere che si trattasse di continuare quella che è stata finora una strada esterna della città...

DE FORNARI. (Interrompendo) Ed è per questo che la città di Genova si offre di considerarla come strada interna, e di far fronte ad un tal fine ad ingenti spese.

Io ripeto, che l'ordine del giorno puro e semplice mi

sembra non corrispondere alla importanza della posizione del municipio ed all'interessamento che merita; e neppure consentaneo alla proposizione dell'ufficio centrale, e che l'ordine del giorno, da me motivato con opportuna riserva, concilierebbe tutte le convenienze.

PRESIDENTE. La Commissione ha già spiegato che le sue conclusioni sono ripartite, vale a dire, che propone l'ordine del giorno puro e semplice per quanto riguarda gl'interessi del commercio, e propone la trasmissione al Ministero degli interni per ciò che concerne l'igiene pubblica. Il signor senatore Di Pollone poi ha proposto l'ordine del giorno puro e semplice, il quale colpisce tutta intiera la petizione, anche nella parte della pubblica igiene.

Se quest'ordine del giorno sarà appoggiato, avrà la preferenza sull'ordine del giorno proposto dalla Commissione. Io domando se l'ordine del giorno Pollone che abbraccia tutta intiera la petizione, sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Chiedo ora al Senato se intende approvarlo. Chi approva l'ordine del giorno puro e semplice, voglia alzarsi.

(È approvato.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA SUI FABBRICATI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci conduce alla discussione della legge riguardante una nuova imposizione sui fabbricati. Avrò l'onore di leggere il testo della legge. (Vedi vol. Documenti, pag. 596.)

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

JACQUEMOUR. Je demande la parole.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Jacquemoud.

JACQUEMOUR. Messieurs les sénateurs, c'est toujours un événement grave pour une nation que l'établissement d'un nouvel impôt. Je ne profiterai point de cette circonstance pour faire une invasion sur la politique générale, car je ne pourrais rien dire que vous ne sachiez beaucoup mieux que moi. Je ne contesterai point l'équité, ni la nécessité de l'impôt proposé, car il est de la plus haute importance pour la prospérité de l'Etat de mettre nos finances en équilibre avec les dépenses urgentes du Gouvernement. Enfin, je ne me prévaudrai point des promesses solennelles qui ont été faites à la Savoie par le Gouvernement dans la mémorable séance du 2 mars 1849, à l'occasion de la guerre qu'on était sur le point de recommencer; car l'article 25 du Statut pose ce principe que tous les régnales contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'Etat. Je veux au contraire invoquer cet article, en faveur de la Savoie, à qui la guerre de l'indépendance italienne a causé de si grands sacrifices d'hommes et d'argent, et qui est dans un état d'épuisement difficile à décrire. Je veux demander seulement qu'on n'exige pas des habitants de la Savoie des impôts et des sacrifices dont les autres provinces du royaume sont exemptes, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas supporter aux communes, soit à la propriété foncière, les frais de culte qui doivent être à la charge de l'Etat. Certes, au moment seulement où la Savoie va être assujettie à de nouveaux sacrifices, il est éminemment juste de réparer les maux qui pèsent sur ce malheureux pays. Il ne s'agit pas d'une somme modique, il s'agit d'une somme annuelle de près de quatre cents mille francs dont on surcharge les communes pour les frais de

culte, depuis près de trente-cinq ans, tandis que l'Etat est rigoureusement tenu de prendre à sa charge cette dépense.

Que si les communes de la Savoie n'ont pas atteint le degré de perfectionnement moral et matériel auquel elles étaient appelées par l'industrie et l'intelligence des habitants de ce duché, je ne puis l'attribuer qu'à cette immense surcharge qui représente plus de quatorze millions, depuis 1814 jusqu'à nos jours. Aussitôt que nous avons joui des bienfaits d'un Gouvernement libéral, la Savoie n'a cessé de réclamer pour que l'Etat acquitte enfin une dette sacrée, en se chargeant de tous les frais de culte. Les Conseils communaux, provinciaux, divisionnaires en ont fait l'objet de leurs délibérations. Les députés ont porté plusieurs fois leurs justes réclamations à la Chambre élective; mais jusqu'à présent nous attendons encore la réparation d'un droit incontestable. La Chambre elle-même, dans la séance du 2 mars 1850, a renvoyé au Conseil des ministres et sans opposition de ces derniers, une pétition tendante à ce que le Gouvernement prenne à sa charge les frais de culte qui grèvent en Savoie sur la propriété foncière. En toutes circonstances, le Ministère a reconnu la justice de cette réclamation. Il est temps enfin qu'il y soit fait droit. Au moment où il s'agit de faire supporter de nouveaux impôts à la Savoie, je manquerais à un devoir de conscience si je ne saisisais cette occasion pour renouveler d'une manière énergique, la plus juste des réclamations.

Avant la révolution française, les biens ecclésiastiques de la Savoie suffisaient aux frais de culte et à l'entretien des églises; mais lorsque les armées françaises occupèrent le duché le 22 septembre 1792, on lui appliqua les dispositions du décret du 2 novembre 1789, et tous les biens de l'Eglise furent confisqués au profit de la nation. La constitution civile du clergé adopta en principe que l'Etat serait chargé de pourvoir à l'entretien des ministres de la religion; mais survint le temps de la terreur, les autels furent renversés, les prêtres poursuivis, et cette disposition ne fut pas exécutée.

A cette époque, messieurs, on envoya de Paris en Savoie le citoyen Albitte représentant du peuple, pour consolider le système républicain. Je rappellerai un de ses principaux décrets, qui eut pour nous des conséquences si funestes: « Considérant que les clochers par leur élévation insultent à l'égalité républicaine, ordonnons qu'ils soient immédiatement démolis (*harità*). » Cet ordre ne fut que trop bien exécuté; on démolit les clochers qui écrasèrent les voûtes des églises. Voilà pourquoi, messieurs, la Savoie indépendamment des charges annuelles pour frais de culte que j'ai mentionnés, a dû dépenser encore depuis 1815 près de six millions pour reconstructions d'églises, dépense qui a été encore supportée par la propriété foncière. Et cependant, messieurs, on n'a pas mis du luxe dans ces reconstructions; vous cherchiez en vain dans nos églises communales l'architecture, les objets d'arts, les tableaux et les richesses qu'on trouve en Piémont et dans la Ligurie. Ces églises se composent de quatre murs nus et un toit; même dans quelques localités le toit est en paille; ainsi, on ne pouvait faire moins.

Il s'agit donc d'une surtaxe de près de vingt millions qui a pesé sur la Savoie, et dont furent exemptes les autres provinces des Etats qui n'eurent rien à dépenser ni pour frais de culte, ni pour l'entretien des églises. Nous demandons à être placés dans les mêmes conditions, puisque nous supportons les mêmes impôts. La Savoie a éprouvé des revers dont la providence a heureusement préservé le Piémont. En 1792 une partie des savoisiens servaient fidèlement sous les dra-

peaux du roi; la nation française les porta sur la liste des émigrés et confisqua leurs biens. Ceux qui étaient dans leurs foyers durent partir pour la conscription dans les armées républicaines, les campagnes furent dépeuplées, les biens laissés incultes; la loi du maximum, la terreur et les surcharges pesèrent sur les familles réduites aux abois.

Je reviens à la question. Lorsque le culte fut rétabli en France par le concordat de 1801 entre le premier consul de la République et le souverain Pontife, il fut stipulé:

« Art. 13. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence les propriétés de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayant cause.

« Art. 14. Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les cures seront comprises dans la circonscription nouvelle. »

Or, on voit figurer dans cette circonscription toutes les communes qui composent actuellement le duché de Savoie.

L'obligation prise par cette disposition du traité ne fut pas exécutée immédiatement dans toute son extension, à raison des guerres que soutenait la France, et les communes furent appelées provisoirement à supporter la moitié des frais de culte. Les choses étaient encore dans cet état en 1814 et 1815, lorsque Sa Majesté Victor Emmanuel reprit la possession de la Savoie au milieu de l'enthousiasme des populations.

Depuis le rétablissement de la paix, c'est-à-dire depuis 1818, le Gouvernement français a pris définitivement à sa charge l'intégralité des frais de culte en exécution du concordat de 1801, tandis que notre Gouvernement a continué dès lors et continue encore aujourd'hui à faire supporter aux communes et aux provinces de la Savoie un poids énorme qui absorbe la plus grande partie de leurs ressources, au préjudice du développement de l'instruction primaire et des progrès matériels de ce pays.

C'est une maxime de droit public que les concordats sont inhérents au territoire et qu'ils continuent à être obligatoires sous quelque domination que ce territoire passe; ainsi le territoire de la Lumelline est encore régi aujourd'hui par les constitutions de Milan, et la Savoie continue à jouir des libertés et franchises de l'Eglise gallicane qui lui ont été acquises pendant l'occupation française avant Emmanuel Philibert. L'engagement qui fut pris en 1801 envers le Saint-Siège oblige notre Gouvernement; car non-seulement il n'y a pas été dérogé, mais le roi Victor Emmanuel I a formellement reconnu qu'il acceptait les dispositions de ce concordat avec la Cour de Rome. Cela résulte formellement du bref pontifical du 20 décembre 1816 accordé sur les instances du roi.

L'obligation contractée envers le Saint-Siège par le Gouvernement français a été assumée par notre Gouvernement, par le seul fait de la succession à tous les avantages inhérents à la possession de la Savoie, en vertu des traités diplomatiques du 30 mai 1814, 20 novembre 1815, et 25 avril 1818. Qu'on lise surtout l'article 27 du traité de 1814, où le roi a pris avec les augustes alliés l'engagement de respecter les droits des acquéreurs des domaines nationaux, soit qu'ils eussent appartenu à l'Eglise ou aux émigrés, il s'est donc nécessairement soumis aux engagements contractés envers l'Eglise relativement aux biens qu'ont fait l'objet des articles 13 et 14 du concordat.

Pour prouver d'une manière irrécusable la force des engagements assumés à cet égard par le Gouvernement, je rappellerai qu'il a cru devoir faire un traité spécial le 23 avril 1818 pour les charges qu'il ne devait pas accepter du Gouvernement français sans une indemnité préalable; mais il n'a fait aucune réclamation au sujet des biens ecclésiastiques vendus, d'où il suit qu'il s'est soumis à la règle générale relativement à cette charge du Gouvernement.

L'Etat a accordé une indemnité aux émigrés, et il a continué à faire acquitter par les communes une partie de sa dette, contrairement à la justice et contrairement au Statut, qui ne permet pas que les contribuables de Savoie soient assujettis à des charges plus graves que ceux des autres provinces du royaume.

C'est la réparation de cette inégalité que je viens demander en ce moment.

Messieurs, je me plains à rendre justice et à la loyauté du Gouvernement du roi et aux bonnes dispositions de la Chambre électorale dont elle en a donné une preuve éclatante dans la séance du 2 mars 1850. Mais enfin, il ne suffit pas de reconnaître qu'une réclamation est fondée, qu'une dette est légitime, il faut en outre qu'elle soit acquittée. Jusqu'à présent, j'ignore les déterminations du Conseil des ministres, sur la pétition qui lui a été renvoyée par la Chambre, et je crois devoir adresser à cet égard des interpellations à monsieur le commissaire royal, me réservant de prendre la parole après les explications qu'il est prié de donner.

ARNULFO, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha la parola.

ARNULFO, commissario regio. La legge che occupa attualmente il Senato ha per iscopo di perequare i tributi, vale a dire di rendere eguale la condizione dei possessori delle terre fruttifere e dei possessori di fabbricati, di far scomparire l'ineguaglianza che esiste nei tributi fra questi due generi di proprietà, e quella altresì che si riscontra fra i possessori dei fabbricati; in quanto che è noto che non in tutte le parti dello Stato si pagano per i fabbricati i medesimi tributi: in alcuni luoghi nulla si paga; in altri si paga in una data proporzione, in altri in una proporzione diversa. È noto pure che i fabbricati, generalmente pagano minori tributi dei terreni fruttiferi. Perciò questa deve essere legge generale che deve estendersi a tutto lo Stato, onde il sistema dei tributi fondiari possa in massima dirsi eguale per tutte le qualità di stabili.

Ciò posto, appunto per provvedere ai bisogni generali dello Stato, e tanto più se si vuol sopperire a quegli altri che per la Savoia si reclamano, è forza conchiudere, che debbono accrescersi le imposte onde il Governo abbia i mezzi di far fronte ai nuovi carichi che debbe sopportare, tanto più se si dovranno comprendere quelli di cui parlò testè l'onorevole senatore.

Il Governo non disconobbe, nè disconosce che le condizioni speciali in cui si trovano i comuni della Savoia, debbano chiamare tutta la sua attenzione; di fatto egli istituì una Commissione apposita onde studiare il modo di provvedere alle emergenze in materia ecclesiastica, fra le quali tiene uno dei principali luoghi la condizione eccezionale dei comuni della Savoia che concorrono alle spese per il clero.

Il Governo dichiarò non ha guari nell'altra Camera che alacramente se ne occupa, ma il Senato e l'onorevole preopinante si persuaderanno che questo lavoro non può essere fatto in poco tempo, che il raccogliere gli elementi necessari esige molte indagini e studi non brevi, e che l'immaginare un sistema il quale, mentre non riesca troppo gravoso al-

l'erario, in circostanze difficili come le presenti, e ad un tempo soddisfatti alle esigenze generali ed alle speciali dei comuni della Savoia in questa parte, non è opera tosto nè sì facilmente compiuta.

Per queste ragioni, mentre io posso assicurare l'onorevole preopinante che il Governo prende la massima cura onde possibilmente soddisfare ai desiderii da esso manifestati, spero che il Senato vorrà passare alla discussione di questa legge, il cui prodotto concorrerà a somministrare i mezzi per sopperire anche a nuove spese, se nuove spese si debbono introdurre nel bilancio dello Stato.

JACQUEMOUND. Je remercie monsieur le commissaire royal des déclarations qu'il vient de faire. Puisque le Gouvernement reconnaît en principe la justice des réclamations formées par les communes de la Savoie, pour être déchargées définitivement de la moitié des frais de culte, qui continue à être à leur charge, il me paraît que le travail de la Commission nommée par le Gouvernement devient extrêmement facile. Il s'agit tout simplement de porter au budget de l'Etat la portion des frais de culte supportés actuellement par les communes de la Savoie. J'ai donc lieu d'espérer que le travail de cette Commission sera bientôt accompli, relativement à cette question.

COLLI. Signori, la Sessione del 1850 fu sterile di risultati finanziari. Da lungo tempo le nuove imposte, vale a dire, quelle riconosciute necessarie, dovrebbero essere state votate. Se il bilancio del 1850 fosse stato discusso ed approvato, giova sperare che delle economie sarebbero state introdotte, e quelle che si possono e si debbono fare, sono molte e cospicue.

Il bilancio della guerra del 1847 era di 30 milioni esclusa la marina. Ora si parla di 44 milioni. Io sono convinto che il Piemonte va debitore della considerazione politica di cui ha goduto per l'addietro alla sua armata. Protesto che, a parer mio, essa deve essere numerosa, bella soprattutto ben organizzata. Epperò conviene fare ritorno all'antico sistema, a quello cioè adottato da una gran parte dell'Europa sotto il nome di *Landwehr*, precisamente quando noi l'abbiamo abbandonato.

Con questo metodo non si avrebbero scheletri di reggimenti composti quasi esclusivamente di uffiziali, sott'uffiziali, musica e tamburi (*Ilarità*); ma bensì reggimenti composti di un numero ragionevole ed invariabile, di un numero di soldati, i quali conoscerebbero sempre i loro uffiziali, e sarebbero da essi conosciuti, starebbero sotto le bandiere quattro anni, per passare poscia nei reggimenti che anticamente si chiamavano provinciali.

Mi riservo di spiegare la mia idea a questo riguardo quando verrà presentata la legge sull'organizzazione dell'esercito, da tanto tempo aspettata, e con tanto danno differita. Ammetto l'aumento di alcuni milioni per far fronte alle spese necessitate dagli uffiziali posti in aspettativa, dalle giubilazioni, invalidi, ecc., ma non vedrei motivo per cui il numero delle baionette debba essere maggiore di quello che era nel 1847.

Ciò posto, il bilancio della guerra potrebbe facilmente essere ristretto nel limite di 34 milioni.

Si è parlato altre volte in questo recinto del Belgio, paese non dissimile dal nostro per popolazione e ricchezze. Esso ha un bilancio militare di 25 milioni. Ottenuta così un'economia di 10 milioni sul bilancio della guerra, ed alcuni risparmi sugli altri, il disavanzo di 25 milioni sarebbe ridotto alla metà, somma alla quale potrebbero ampiamente sopperire i nuovi balzelli proposti dal Ministero quando fosse ricono-

sciuto vero il bisogno. Rimane ora a parlare della legge sottoposta alle vostre deliberazioni.

Io la credo di un'applicazione sommamente difficile. La sua urgenza mi pare molto contestabile.

Il ministro ha dichiarato che essa non potrà essere attuata se non fra alcuni mesi, e dopo che egli avrà raccolti dati statistici, che non gli sono ancora stati somministrati.

Non sarebbe egli opportuno che il Senato aspettasse la comunicazione di questi documenti per deliberare con cognizione di causa sopra una legge, il prodotto della quale, se non si vuole renderla gravosissima, non eccederà la previsione del Ministero, cioè 2 milioni?

Il ritardo di alcuni mesi nell'incasso di una parte di questa somma non può in verun modo incagliare il servizio.

La discussione, e l'approvazione preventiva del bilancio produrrebbe un ottimo effetto; riconosciuto il vero stato delle cose, introdotte le possibili economie, ciascuno si disporrebbe alacramente a sacrifici divenuti allora indispensabili.

In tesi generale non credo che il somministrare danaro ai ministri sia il vero mezzo di ottenere economia. (*Nuova Ilarità*)

L'esperienza del passato, la storia finanziaria di tutti i popoli costituzionali non allettano a voti di fiducia in questo genere.

Signori, io non so se noi possiamo a giusto diritto imporre un simile onere ai contribuenti, prima di avere accuratamente esaminato fino a qual segno e per qual ragione quest'onere debba essere imposto.

Io non mi credo autorizzato dalla mia coscienza a dare un voto favorevole a questa legge, come pure avverrà di quelle che sarebbero presentate al Senato (parlo di leggi finanziarie) fintantochè non sia discusso il bilancio e conosciuti i veri bisogni dello Stato.

Una parte delle spese portate sul bilancio sono straordinarie, e in gran parte possono essere differite senza danno. Alle spese straordinarie si deve far fronte con mezzi straordinari, e non con nuove imposizioni, le quali stabilite una volta non si tolgono mai più. Io propongo perciò e raccomandando al Senato un voto sospensivo.

ARNULFO, commissario regio. L'onorevole senatore accennò che nel 1850 la Sessione fu sterile di leggi di finanze e che i bilanci non furono tutti discussi.

Accennerò, prima di rispondere alle osservazioni dell'onorevole senatore, che il Ministero non fu sterile nel presentare leggi per imposte, in quanto che sei ne sottopose al Parlamento, e due sole hanno potuto essere discusse, colpa non fu del Ministero. Quanto ai bilanci esso li produsse il 3 gennaio 1850, e se non furono tutti esaminati, colpa non fu del Ministero.

Ma l'onorevole senatore fa altre obiezioni, mercè le quali invita il Senato a sospendere ogni discussione e l'approvazione di questa legge. Ciò mi obbliga a dimostrare che sarebbe rovinosa la sospensione; in primo luogo per la medesima ragione che l'onorevole senatore accennava nell'esordio del suo discorso, che cioè il 1850 fu sterile di leggi di finanza, il che rende necessario che il 1851 sia molto più produttivo.

L'onorevole preopinante dice che l'applicazione di questa legge sarà difficile. Io osservo che la difficoltà riesce superata ove se ne consideri il tenore, specialmente nella parte che concerne la procedura.

Soggiunge l'onorevole preopinante, che l'urgenza di questa legge è contestabile, e lo è tanto più dopo che il Governo dichiarò che non può attuarla, salvo dopo avere raccolti dati statistici.

Io debbo osservare che è incorso in errore quando ha accennato che il Governo aspetta dati statistici per poter porre questa legge in esecuzione. Il Governo accennò soltanto mancargli dati statistici per poter dichiarare con sicurezza quale sarà il verisimile prodotto di questa imposta. Tuttavia però ricorrendo ai risultati che si hanno in altri paesi, si può conoscere con sufficiente approssimazione il prodotto medesimo.

È di fatto che nella Francia, nel Belgio ed in altri luoghi l'ammontare del tributo fondiario dei terreni fabbricati, o vogliasi dire dei caseggiati, sta all'ammontare del tributo dei terreni fruttiferi come uno a cinque, o come uno a quattro; da questi dati possiamo inferirne che l'imposta attuale potrà produrre da tre a quattro milioni.

Non abbiamo dunque un quadro statistico per poter arguire quale sarà il vero prodotto, ma abbiamo riscontri che ci conducono a calcoli approssimativi.

L'urgenza poi di avere approvate questa ed altre leggi d'imposta, e la necessità di tutto il prodotto che da esse può sperarsi, è facilmente dimostrata prima ancora che siano esaminati tutti i bilanci, e fra questi quello della guerra, il che mi corre obbligo di dimostrare al Senato.

Non entrero in alcuna osservazione relativamente a questo ultimo bilancio, chè non ne avrei nè l'abilità, nè gli elementi.

L'onorevole senatore riservò le sue osservazioni al tempo della discussione del bilancio medesimo, ed il Governo riserva a quell'epoca il trattare di proposito la relativa materia.

Intanto però l'onorevole senatore accenna alla possibilità di introdurre nel bilancio della guerra delle economie essenziali, le quali possono, a suo credere, ascendere a dieci milioni; io non voglio ciò contrastare e scemare questa speranza di economia; questa speranza la nutro anch'io, la nutre anche il Governo; nulla si desidera di meglio che di ristabilire il bilancio fra l'entrata e la spesa con economie da un lato, con maggiore imposta dall'altro.

Sia pur vero, per ipotesi, che si possano fare economie sul bilancio della guerra per dieci milioni; sussisterà tuttavia il bisogno di questo nuovo balzello, e quegli altri che sono compresi nei progetti di legge che il Governo ha presentati all'altra Camera, noti il Senato, e di quegli altri che accennò di voler presentare.

Il disavanzo risultante dal bilancio, non è solo di ventiquattro milioni, ma è di trentasei. Parlo delle spese che chiamiamo col titolo d'ordinarie, abbenchè taluna sia di tal natura, che col tempo vada scemando, e che non possano dirsi rigorosamente ordinarie continue; ma in complesso, fatta astrazione delle spese veramente straordinarie, quali sono quelle delle strade ferrate ed altre tali, abbiamo un bilancio passivo di 124 milioni, contro un attivo di 88 milioni, il che dà una deficienza di 36.

Da questi 36 deducendo i 10 milioni di sperata riduzione, cui accennava l'onorevole senatore, mancheranno tuttavia 26 milioni a stabilire l'equilibrio del bilancio.

Ora, dai calcoli instituiti dal Governo sul presumibile prodotto delle imposte, le cui relative leggi ha presentate ed annunziate, non si potrà ottenere un prodotto maggiore di ventimilioni circa.

Potrassi soltanto determinare positivamente questo prodotto, vista l'attuazione delle leggi stesse, poichè qui occorre ripetere che, essendosi trasandate le statistiche per l'addietro, nè essendo possibile di supplirvi in breve tempo, nè senza spese oltre ad indagini difficili, è mestiere di accontentarsi di calcoli d'approssimazione; ma sia pure il prodotto superiore a ventimilioni, troviamo tuttavia un motivo per per-

suaderci della necessità di tutte le leggi di finanza accennate, istituendo un confronto fra lo stato finanziario del 1847 ed il presente; fra il bilancio del 1847 e quello del 1851.

Nel 1847 l'imposta sul sale produceva una somma, la quale è ora scemata di oltre 4 milioni per effetto della riduzione che si è per legge stabilita. Ecco adunque una diminuzione d'entrata di 4 milioni e più, cui bisogna provvedere con altre entrate, mercè maggiori o nuove imposte; il debito pubblico fu aumentato dopo il 1847 d'oltre 21 milioni. Questa è una passività cui si deve pur provvedere con nuove entrate; abbiamo dunque in queste due sole cifre quanto basta, e per giustificare la necessità d'imposte per una somma eccedente quella che può sperarsi da tutte le leggi dal Governo presentate, senza far caso della diminuzione di entrate che deriva dall'abolizione dei diritti di dogana fra la Sardegna ed il Piemonte, senza far caso di una quantità straordinaria di giubilazioni determinate dalla passata guerra, e dalle maggiori spese che per lo stesso motivo si rendono necessarie per lo stabilimento degli invalidi d'Asti; senza tener conto delle pensioni accordate a coloro che furono compromessi nelle vicende politiche del 1821, e di quelle che si sono restituite alla loro integrità per coloro che militarono sotto il Governo napoleonico; senza tener conto insomma di ben molte altre spese che risultano dal bilancio, le quali se tuttavia non si possono dire continue, sono però durative per un discreto numero d'anni, perchè non si scemano che col morire degli individui, alle quali spese conviene provvedere con mezzi ordinari anzichè aumentando il debito dello Stato. Abbiamo perciò la certezza che il rilevare delle imposte che si chiedono sarà se non insufficiente, per lo meno non eccedente i reali bisogni attuali futuri: che se poi avvenisse che queste imposte per un caso non prevedibile producessero una somma maggiore di quella che il Governo calcola, il Senato troverà ragionevole che in tempo di pace si provveda all'estinzione di quei debiti che in straordinarie circostanze si sono contratti, epperchè troverebbero sempre utilissimo impiego gli eccedenti che fossero per ottenersi. Ma quando fosse da scegliersi fra le diverse imposte da attuarsi, quando alcune pur si giudicassero sovrabbondanti, il che certamente non è, io spero che il Senato darebbe sempre la preferenza a quella di cui ora trattiamo, perchè, ripeto, è imposta la quale è suggerita dal dovere, dalla necessità di stabilire un'approssimativa uguaglianza nel tributo fondiario.

Per queste ragioni io mi lusingo che il Senato vorrà accogliere la proposta di legge che è in discussione, rigettando ogni proposta sospensiva.

COLLI. Domando la parola.

NIGRA, ministro delle finanze. Domando la parola.

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di accordare la parola, debbo interrogare il Senato se la proposizione sospensiva del signor marchese Colli è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

La parola è al ministro delle finanze.

NIGRA, ministro delle finanze. Non avrei gran cosa ad aggiungere a quanto venne di dire il commissario regio, se non che entrando ora nella sala mi parve sentire che si mettesse in dubbio la necessità di promuovere quanto più presto possibile la discussione delle leggi di finanza.

Io debbo solo far osservare al Senato che nessuno mette in dubbio che ne' tempi in cui si vuol provvedere a spese ancora da farsi, conviene votare i bilanci, e quindi le leggi che ne somministrano i mezzi di attivazione, ma bisogna che riteniamo che noi proponiamo progetti di legge per coprire una

deficienza già stabilita, una deficienza che ogni giorno che si ritarda a colpirla, questa diventa un peso maggiore per lo Stato; per conseguenza da un lato è importantissima la votazione del bilancio onde ottenere la maggior economia possibile, dall'altro non di minor importanza si è la discussione di questa legge pel motivo che vengo di accennare, che ogni ritardo accresce il nostro debito, e questo accrescimento di debito noi dobbiamo evitarlo quanto è possibile, onde non andrò riandando la questione generale, ma credo necessario fare istanza vivissima onde si passi alla discussione della legge.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Per la prima volta in cui noi dobbiamo entrare nella discussione profonda, e che sicuramente non sarà breve, di nuove leggi finanziarie, tutte rivolte a sopraccaricare dei cittadini, io credo importante che si dia il maggiore sviluppo alla discussione; e quindi mi pare che non si possa, nè con un semplice voto sopra una proposizione sospensiva, nè con altro mezzo il quale venisse pure a scostarsi da ciò che vi ha di più ampio nel dibattito, non si possa, dico, restringere i limiti di un preambolo di discussione generale a leggi di finanze, a leggi d'imposte. Io riconosco che quanto si è accennato dall'onorevole senatore Colli ha un fondamento di ragione, è non solamente un fondamento di ragione intrinseca, ma un fondamento di ragione storica, vale a dire che può invocare in suo favore i precedenti delle discussioni finanziarie. Se noi ricorriamo al semplice buon senso, diremo che un padre di famiglia non fa prestiti, non accresce gravami, se prima non conosce a quanto si estenda veramente il disavanzo del suo bilancio: dalla casa allo Stato, in questa parte non vi è divario, ed il buon senso, ripeto, esige che prima si conosca l'estensione de' pesi, e poi si ricerchino i mezzi onde farvi fronte. Parlava di autorità storica, e voi, o signori, che tanto più di me ne sapete nella parte finanziaria, vi ricorderete come or son dieci anni circa, quando Roberto Peel iniziò quella serie di nuovi tributi per cui di tanto allargò le rendite dell'Inghilterra, si espresse specificamente nell'esordio della sua discussione, che prima di chiedere al popolo inglese i mezzi di sopperire alle gravezze, era necessario di dimostrare quale estensione avessero queste gravezze. Questo era un impegno di lealtà che il ministro inglese prendeva, e tutti i finanzieri, tutti gli statisti che tanto si esercitarono nell'esaminare le proposte del ministro inglese, tutti ad una voce resero giustizia a questo sistema di prima ben far conoscere a che si estenda il disavanzo e poi proporre i mezzi, e chiederne l'esecuzione.

Io quindi, se fossimo in circostanze normali, non accorderei, lo dico schiettamente, non accorderei un obolo al Governo, se prima il Governo non mi avesse fatto conoscere tutti i mezzi che può avere, tutti i carichi che pesano sopra di esso.

Io spero che le contingenze in cui ci troviamo non si riprodurranno almeno per lunghi anni, e che il Governo apprezzerà quello che già gli è stato detto, e quello che ora gli si dice, cioè che prima di domandare i mezzi onde soddisfare ai carichi cercherà di avere gli elementi di fatto sui quali possa calcolare anche la portata dei mezzi.

Poichè di questo difetto di statistica si conosceva l'esistenza, io deploro che da tanti mesi in cui si parla di leggi di finanza, non siasi ancora raccolti almeno quei principali dati che devono stabilire il mezzo dell'ammontare dei nuovi tributi in questa parte, e certamente le finanze sono cose positive, cose di fatto, ed i cittadini prima di pagare hanno diritto di essere istrutti del punto al quale possano andare

queste emergenze, dell'esattezza dei mezzi coi quali si vuole supplirvi.

Tuttavia, o signori, io diceva che le contingenze in cui ci troviamo sono affatto eccezionali; esse sono talmente eccezionali, che io credo che il nostro Governo scapiterebbe dal lato politico grandemente quando non facesse prontamente fronte per quanto è possibile a' suoi impegni. Come questione di politica, come questione di solidità costituzionale, io acconsentirò a votare queste leggi quando sono nei termini e nei modi che le circostanze possono imporre, quindi io non avrò difficoltà di ammettere anche il principio della presente legge, la quale godo che sia venuta la prima, perchè mi pare sia la più raccomandata dalla ragione di equità. Veramente è conosciuto che i fabbricati nel nostro paese non pagano nella debita proporzione in ragguglio coi predii rustici; ragion vuole che questa differenza, che esisteva, si modifichi, e, se si può, si tolga.

Per conseguenza, in vista dell'equità che porta questa legge, in vista delle circostanze particolari, mi arrendo al concetto della legge, e ammetto che si dia sussidio al Governo anche prima che il Governo abbia giustificato il suo assunto; ma credo che le parole che si sono dette, e in altro recinto e qui, nel corso delle discussioni delle leggi di finanze, invogliarono il Ministero a fornire le sue relazioni della maggior copia possibile di dati statistici, onde noi possiamo con sicurezza di criterio, e con lealtà di schiarimenti far capace il popolo che i gravami che gli si impongono sono una necessità, ed allora il popolo, fatto certo che non si esige da lui più di quello che sia necessario, non confonderà alle volte un gravame che gli venne da un lato, con un beneficio che gli è stato fatto dall'altro; in questo modo manterremo il popolo affezionato alle nostre istituzioni, il Governo camminerà nella via della sua lealtà, e il Parlamento avrà adempito a questo, che è suo principal dovere, di sindacare assiduamente gli atti del potere esecutivo.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Plezza.

PLEZZA. Trovo nella relazione della Commissione le seguenti parole:

« Per le considerazioni suesposte, la vostra Commissione non è stata esitante nello ammettere il concetto generale della proposta legge, se non che, eccitatosi qualche dubbio circa il prender norma dalla rendita per fissare le quote d'imposizioni sui fabbricati, si avvertiva, e si volle che fosse qui espressamente dichiarato che, se nel caso d'imposta sui fabbricati, e per la natura speciale di essa, se ne poteva desumere la misura della rendita, non si intendeva con ciò di iniziare il principio di un nuovo ordine o sistema d'imposta, ritenendosi, per lo contrario, non essere il tempo d'innovazione nella materia che possano riescire turbative, di sperienze incerte e pericolose, ed essere assai prudente nella presente condizione di cose il tenersi a metodi noti, ed agli esempi del passato. »

Se fosse stata questa una semplice opinione del relatore, io non avrei creduto necessario di occupare il Senato nella discussione della medesima.

Ma siccome vedo che è stata opinione dell'intera Commissione, la quale anche volle che il relatore ne facesse espressa dichiara nella sua relazione, perciò sento il bisogno di domandare alla Commissione fin dove spinga la forza di queste sue parole; giacchè se essa tende con essa semplicemente a consigliare al Governo la prudenza dell'introduzione di un nuovo sistema d'imposte, io non ho nulla ad opporre, e concorro con essa; ma se intendesse di scoraggiarlo dagli studi, e dal prendere l'iniziativa per l'introduzione di un nuovo si-

stema di imposte in sostituzione di quello che ora esiste, allora io non potrei a meno di oppormi, e credo che il Senato non potrebbe dividere l'opinione della Commissione, giacchè è chiaro e noto che non gravita che su di alcuni generi di ricchezze l'attuale sistema di imposte, e anche per quei generi sui quali gravita nelle diverse provincie non gravita in modo uniforme. Questa esenzione e questa diversità è certamente contraria alla giustizia e direttamente contraria all'articolo 25 dello Statuto, che stabiliscono che tutti i regnicoli contribuiscano indistintamente in proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato.

Dalle regole di giustizia e dal disposto dello Statuto emerge chiaramente che l'attuale sistema d'imposte non può essere conservato che transitoriamente e solamente per tutto il tempo che è indispensabile, affine di fare gli studi necessari per introdurre un nuovo sistema, mediante il quale tutti, in proporzione dei loro averi, siano chiamati a contribuire ai carichi dello Stato. Ove pertanto fosse stato nell'idea della Commissione (ciò che io non credo) di invitare il Ministero a conservare il sistema attuale, e di scoraggiarlo dall'iniziativa di un nuovo sistema, allora io credo che non potrebbe questa sua opinione essere ricevuta dal Senato, stantechè è indispensabile anzitutto, ed è dovere del Governo di studiare un nuovo sistema d'imposte, il quale in conformità dello Statuto chiami ognuno a contribuire in proporzione dei propri averi.

MARRONI, relatore. La Commissione non poteva e non doveva anticipare su quanto converrà fare per rendere migliore il sistema dei tributi. Ad un'epoca più o meno rimota potranno forse le imposte essere riordinate con metodi più semplici e più convenienti, ma ciò esigerà senza dubbio lunghi studi, e notizie svariatissime; ma intanto non conviene scostarsi dal sistema attuale, che quanto meno riesciva di più facile e più pronto esequimento. La Commissione pertanto ha creduto che non convenisse procedere ad innovazioni, se non colla maggior prudenza, non intendendo di escludere quegli studi che a tempo opportuno sarà il caso di fare.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Autore dell'osservazione fatta nella Commissione, e che diede quindi luogo al paragrafo di cui fece testè nota il signor senatore Plezza, io credo di dover dare qualche spiegazione.

Nel fare questa mia osservazione non intendeva punto che si pregiudicasse la questione se l'imposta sulla rendita fosse utile o no; anzi dirò che a mio parere sarebbe la migliore imposta, la più giusta, se si potessero avere norme precise per stabilirla. Ma io credo che la difficoltà somma è quella di trovare il mezzo onde non cadere nello arbitrario, ed è appunto per questo che io credeva utile di riservare intera la questione, di non pregiudicarla, cioè nè in un senso, nè in un altro; in altri termini, che l'imposta sulla rendita non venisse ad ottenere diritto di cittadinanza fra di noi senza che la questione fosse stata maturamente ponderata, quindi profondamente discussa dal Parlamento, e ciò in tempi normali, tranquilli, senza prevenzioni di sorta.

Non abbiamo creduto unanimi nella Commissione, che in un momento in cui si cerca di tutto innovare, di tutto smuovere, fosse prudenza non solo di sollevare una questione di tal natura che ha sì grave importanza e sì grave consistenza, ma eziandio di sollevare il dubbio sulla ragionevolezza degli esistenti imposti dello Stato, perchè l'imposta sulla rendita sia giusta ed equa, abbiamo degli esempi che ci additano Governi di straniere nazioni, provetti nella carriera delle libere isti-

tuzioni, che bisogna sia l'imposta sulla rendita generale, e non limitata ad una categoria di stabili; tale fu stabilita dal gran Pitt nell'occasione in cui l'Inghilterra sosteneva la guerra contro il colosso che reggeva la Francia, e perchè fosse giusta, diceva fin d'allora, dovere essere generale, assoluta.

Ed è appunto per riservare questa questione che la Commissione unanime dichiarò di non volerla pregiudicata; vediamo anche quando Robert Peel, quel grand'uomo di Stato di cui faceva cenno il conte Sclopis, ed alla cui opinione converrà spesso di ricorrere, che la legge detta d'*income tax* era difficile nella sua attuazione. Difatti in Inghilterra per stabilire la base dell'*income tax* proposta al 5 per 100 sul reddito, per determinare questo si ebbe ricorso alla notorietà pubblica; ora io domando se un tale sistema si dovesse attivare fra noi, se la nostra educazione politica sia giunta al punto da potersi valere di questo stesso mezzo. Ragionando della possibilità dell'attuazione immediata di una tassa sulla rendita, crediamo opportuno di ricordare ciò che un uomo di Stato, il signor Thiers, di cui niuno sarà per contendere l'immenso talento, diceva in proposito nell'assemblea legislativa di Francia, cioè:

« Que l'impôt sur le revenu est un impôt extrême et pour les circonstances urgentes et difficiles. Cet impôt, ajoutait-il, a été imaginé pour faire face aux frais de la guerre de succession d'Espagne, et lors de la guerre de sept ans, il avait pour but de frapper tous les revenus sans exceptions. »

Ritengano, signori, questa espressione *sans exceptions*; la legge attuale può parere a taluni colpire una rendita speciale: quindi a tranquillare coloro che potessero temere che l'imposta sulla rendita avesse l'apparenza di una introduzione orrettizia, la vostra Commissione ha voluto fare una riserva assoluta, nulla di più, nulla meno. Le imposte sono generalmente male ricevute da chi le deve pagare; noi abbiamo voluto, conservando il suo vero carattere al progetto di legge, evitare ogni equivoca interpretazione; e credo che la Commissione abbia saviamente operato; il Senato ne sarà giudice. Il solo scopo, lo ripeto ancora una volta, che la Commissione ha avuto in mira fu appunto di evitare che un'imposta già grave per sé e che può far nascere qualche malcontento, non divenisse per avventura odiosa per qualche erronea interpretazione: non volle pregiudicata la questione, la volle riservata, assoluta ed intera per tempi migliori e tranquilli.

Mi lusingo con questa mia spiegazione di aver soddisfatto l'interpellante signor senatore Plezza.

PLEZZA. Giacchè la Commissione riconosce che non ha voluto pregiudicare l'introduzione di un nuovo sistema più giusto dell'attuale, e con ciò riconosce che l'attuale non è giusto e conforme allo Statuto, io non ho più nulla da opporre.

Solo farò osservare che non credo che gli inconvenienti dell'imposta sulla rendita o sul valore siano per essere tanto grandi quanto da molti pare che si tema; ed infatti, è ben chiaro che quando si stabilirà l'imposta sulla rendita o sul valore del patrimonio di ciascuno, vi avranno a contribuire tutti quei generi di ricchezza di facile accertamento sui quali ora solo si stabiliscono le imposte, e di più vi avranno a contribuire tutte quelle ricchezze che l'onestà o il timore di essere colpiti dalla sanzione della legge faranno consegnare, e allora è sicuro che l'ingiustizia sarà molto meno flagrante e meno dolorosa di quello che sia al dì d'oggi, perchè al dì d'oggi è lo Stato che commette l'ingiustizia col colpire soltanto alcuni generi di ricchezza, mentre la giustizia domanda che siano tutte colpite; allora invece non sarà che una parte di privati cittadini che potrà con frodi nuocere all'altra, frodi che la moralità pubblica e l'infamia, che ne colpirà gli

autori quando siano scoperti, andranno ogni giorno diminuendo; ma non sarà più lo Stato colpevole di un'ingiustizia.

Io dico ciò solamente in tesi generale, per mostrare che quando contribuiranno alle imposte tutte le ricchezze ora accertabili, e tutte quelle difficilmente accertabili, che l'onestà o la paura faranno consegnare, l'imposta sarà più ragionevole, meno gravosa e più prossima a giustizia di quanto lo sia al dì d'oggi.

Io non intendo con ciò di spingere il Governo a delle esperienze che potrebbero essere anche nocive in questo momento.

DI POLLONE. Domando la parola per un fatto personale.

Dal modo con cui si è espresso il signor senatore Plezza, io temo di essermi male spiegato, perchè egli ha detto, se mal non m'appongo, che, « giacchè la Commissione crede che l'imposta attuale è incostituzionale. » Queste sono le parole del senatore Plezza... Io non credo di avere dato luogo a simile interpretazione, poichè io sono ben lungi dal ritenere che l'attuale sistema d'imposizioni, sancito da tante leggi, sia incostituzionale; anzi io sono convinto che le imposte attuali sono costituzionali e costituzionalissime, e questo mio convincimento, benchè io non abbia missione di ciò dichiarare, penso che la Commissione lo divide meco. Nella mia improvvisazione non intesi di dire se non che la imposta sulle rendite la credo, nella mia opinione particolare, forse la più giusta, ma la credo di attuazione difficilissima, per non dire impossibile. Io credo che questa sia una grave ed ardua questione da studiarsi nei tempi ordinati, in tempi normali, e credo pure, se ho da manifestare tutto il mio pensiero, che sarà quasi impossibile di attivarla; ed in questo mio modo di sentire sono appoggiato all'opinione degli uomini i più distinti nella scienza economica d'Inghilterra e di Francia, i quali, ben lungi di trovar facile quell'applicazione di cui parlava il preopinante, la credono difficilissima, se non impossibile.

In ogni caso protesto che io non credo menomamente aver espresso che le imposte attuali siano incostituzionali; io le credo costituzionalissime, e non meno di quello che potrebbe esserlo l'imposta sulla rendita se venisse adottata. Si studi la questione da uomini competenti e speciali, si discuta a tempo maturo nel Parlamento, e si decida con cognizione di causa; altro non ho inteso dire.

PLEZZA. Io farò osservare che non ho mai asserito che fossero incostituzionali le imposte attuali; ho detto che il senatore preopinante ha ammesso che crede esservi altri generi d'imposte più giuste, più eque delle attuali, e ho detto anche che queste sono contrarie allo Statuto; lo che egli può forse avere interpretato che io abbia voluto dire le attuali essere incostituzionali; la quale interpretazione, a mio senso, non è conseguenza necessaria delle mie parole, giacchè, quando ho detto che le imposte attuali potevano durare come misura transitoria, purchè si facessero studi per introdurre un'imposta che fosse più giusta e più conforme allo Statuto, ho riconosciuto che temporariamente queste si possono mantenere senza ledere la costituzione, giacchè quando non si può fare il meglio, la costituzione vuole e permette che si faccia il meno male che si può; quando non si può, per mancanza degli studi e dei dati necessari, attuare a perfezione il disposto di un articolo dello Statuto, non è incostituzionale il mantenere provvisoriamente le leggi anteriori in vigore; ma perchè ciò si faccia solo in via provvisoria e per il tempo strettamente necessario all'attuazione completa dello Statuto con quei maturi studi che la prudenza esige nella transizione dal vecchio al nuovo sistema.

DI POLLONE. Lascio al Senato il giudicare se l'opinante, dicendo le imposte attuali « contrarie allo Statuto » io non avessi ragione di servirmi del vocabolo *incostituzionali*, poichè tutto ciò che è contrario allo Statuto è incostituzionale; soggiungerò che non credo prudente di elevare un dubbio sulla perfetta costituzionalità delle imposte attuali.

SCLOPIS. Quello che io volevo dire al Senato fu in grandissima parte già preoccupato dalla risposta del senatore di Pollone e dalle spiegazioni aggiunte dal senatore Plezza. Aggiungo ancora che se la Commissione, di cui ho l'onore di fare parte, avesse creduto per un momento, che alcuno dei tributi che oggidì si riscuotono fosse per sua natura o per la sua quantità *contrario allo Statuto*, si sarebbe fatto un dovere di chiedervene l'abolizione, perchè sicuramente la Commissione senatoria non avrebbe tollerato che sussistesse, *nemmeno temporariamente, ciò che fosse da lei creduto in contraddizione collo Statuto.*

Osservo poi che le parole dell'articolo 25 dello Statuto, col dire che: « *tutti i regnicoli contribuiscono indistintamente nella proporzione dei loro averi a carichi dello Stato,* » mi sembra che nella loro naturale significazione debbano intendersi che sopra date materie non ci possa essere distinzione per qualità di persone.

Non tutti gli averi sono tassati, neppure tutti gli averi sono tassabili. Si vedrà nel decorso del tempo quello che si potrà ammettere o modificare; si dovrà attuare il maggior concorso di contributo possibile, ma vi può essere, salvo lo Statuto, una quantità di averi che non sono tassati, e che non sono tassabili, purchè non avvenga che una classe di cittadini non paghi, e l'altra paghi; purchè vi sia uguaglianza di persone, uguaglianza di contributi.

Lo Statuto non esige che tutti quanti gli averi dei cittadini siano tassati; perchè non tutti sono tassabili. L'esperienza di tutti i paesi costituzionali ci prova, che ci sono delle parti le quali hanno sfuggito, o sfuggono alla tassa.

Si è toccato dell'imposta sulla rendita: si è detto che si riservavano di fare degli studi: sia pure. Si facciano studi! Quanto più si studia, meglio si verrà nell'intento di buonificare la condizione pubblica. Mi si permetta tuttavia di aggiungere, che da più di 70 anni che in Inghilterra si parla d'imposta sulla rendita, ancora attualmente, incominciando dalla solenne discussione che si è intrapresa ai tempi del Ministero di sir Robert Peel, per venire sino agli ultimi lavori di economia politica di Mac-Culloch, si è sempre stabilito ed è riconosciuto in l'Inghilterra che l'*Income tax* è un'imposta che può stare in occasione di guerra; e che è una specie di anomalia il farla sussistere in tempo di pace. Cosa disse sir Robert Peel per fondare il suo sistema dell'*income tax*? Allegò l'esempio della guerra, che doveva fare colla Cina; allegò la deficienza grandissima che ci era di due milioni e mezzo di sterlini, e non solamente riempì colla sua nuova imposta il disavanzo, ma ebbe un'aggiunta di più di un milione e mezzo di sterlini di nuova rendita, sempre fondando quest'imposta sulle circostanze eccezionali.

In Inghilterra, dai tempi in cui Fox protestava altamente contro l'introduzione dell'imposta sulla rendita, per venire sino ai giorni nostri, l'*income tax* è considerata come una anomalia quando non è accompagnata dallo stato di guerra, o da circostanze egualmente gravi ed eccezionali.

PLEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Siccome ha già parlato due volte, non posso più accordargliela senza il consentimento del Senato.

Alcuni senatori. Parli! parli!

PLEZZA. Ho domandato la parola...

PRESIDENTE. Non ho ancora interrogato il Senato. Chi intende di accordare per la terza volta la parola al senatore Plezza, voglia sorgere.

(Il Senato acconsente.)

PLEZZA. Ho domandato la parola solamente per far sentire, che io non posso concorrere nella teoria esposta dall'onorevole preopinante, giacchè egli ha detto che l'articolo dello Statuto, il quale chiama tutti indistintamente i cittadini a concorrere in proporzione dei loro averi nel sopportare i carichi dello Stato, si debba intendere in modo che in quei soli averi che sono tassati vi abbia ad avere uguaglianza, ma che non sia necessario che tutti i generi di proprietà ed averi siano tassati, il che lascierebbe campo ad enormi ingiustizie, giacchè sarebbe in arbitrio del Governo di tassare un genere di ricchezze ommettendone un altro, e così fare che, mentre tutti godono della protezione dei benefici dello Stato, alcuni soli ne sopportassero le spese.

Io credo che il disposto dello Statuto ed il suo senso vero e letterale sia, che tutti gli averi debbano essere sottoposti alle contribuzioni, e che nessun genere d'averi possa esserne eccettuato.

Non entrerò nella discussione particolare all'imposta sulla rendita, giacchè sarebbe una discussione che ci condurrebbe troppo lungi dalla discussione della legge attuale: solo farò in linea di fatto osservare, che attualmente, quantunque non si sia in stato di guerra, è in vigore l'*Income tax* in Inghilterra, ciò che prova che non è, come la crede l'onorevole preopinante, un'imposta in quel paese unicamente riservata per il tempo di guerra.

PINELLI. Appoggerò alcune osservazioni dell'onorevole mio collega quanto al senso più largo che egli attribuisce alla parola dello Statuto all'articolo 25. Io ho ascoltato con attenzione le parole del mio onorevole collega ed amico conte Sclopis, e non posso a meno di trovare giuste le gravi considerazioni che esso ha poste innanzi nell'argomento sempre importante dell'introduzione di nuove imposte. Vedo citata l'autorità di eminenti uomini di Stato, e questa autorità è invocata particolarmente per ragionare sopra un genere particolare di tassa, quale è quella sulla rendita.

L'argomento sarebbe assai vasto: ma sarebbe, a mio avviso, un abusare dei momenti del Senato se io volessi inoltrarmi in una discussione alla quale non sarebbero pari le mie forze.

Si tratta unicamente di una discussione la quale ora si deve agitare nei limiti e nell'analogia che può avere colla materia; ma io domando se nell'analogia che ha questa discussione colla materia, risalendo alle parole dello Statuto all'articolo 25, non si possa dire con uguale ragione, che siccome non vi deve essere eccezione di qualità di persone nel pagamento delle imposte (cosa la quale certamente mi pare che neppure possa avere in concetto un qualche significato reale) tanto meno si può dire che vi sia una classe di proprietà che debba andarne esente.

Ora io domando se noi non siamo propriamente nel caso di decidere che non vi debba essere qui una classe di proprietà, una classe di redditi, di prodotti che debba essere esente di rendita. Abbiamo il caso pratico nella legge della quale ora ci occupiamo. Che cosa vuole la legge? Che sia stabilita l'universalità, l'eguaglianza di concorso nel pagamento delle imposte, le quali solo gravitano su certi fondi. Non vi è certamente nulla che possa essere più contrario a quell'eguaglianza che lo Statuto ha messo per base in tutte le parti nei nostri ordini politici; non vi può essere nulla, dico, di più contrario che il concepire che vi sia una classe di proprietà non imposta, mentre altre ne sono gravate. Questo argomento, se-

condo me, cresce in proporzione ancora delle osservazioni che l'onorevole conte Sclopis invocava all'appoggio del suo tema; imperocchè se è vero che non si debbano accordare nuove imposizioni, che non si debba aggravare una proprietà senza che sia dimostrato che vi sia veramente un caso, io chiederò se quando sorge questione d'imporre nuovi carichi, debbano questi cadere piuttosto sulle proprietà le quali sono già aggravate, anziché su quelle che ancora non lo sono.

Queste osservazioni mi sembrano per conseguenza essere talmente appropriate al caso, da non doversi neppure riferire alla sentenza dell'articolo 25 dello Statuto; anzi troverei che in questa legge, quando anche vi potesse essere qualche apparenza di vedere diminuiti quegli aggravii che si minaccierebbe, e che vi possano essere riduzioni tali che scemino la necessità di nuove imposte; tuttavia essa è tale per sua natura che se non servisse che a sgravare le altre proprietà di quei pesi che indubitatamente sarebbero gravi in confronto di quelle proprietà che ne sono prive, io crederei che dovesse occupare tutta l'attenzione del Senato.

PRESIDENTE. Interrogo se si vuol tenere per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Leggerò l'articolo primo della legge.

« Le case e gli edifizii, di cui all'articolo 400 del Codice civile, andranno soggetti ad un'imposta uniforme uguale al decimo del loro reddito netto.

ALFIERI. Nel leggere l'articolo primo della legge, io rimasi in dubbio se il senso nel quale si deve intendere l'articolo medesimo, sia assoluto o relativo.

Infatti, l'articolo primo dice:

« Le case e gli edifizii, di cui all'articolo 400 del Codice civile, andranno soggetti ad un'imposta uniforme, uguale al decimo del loro reddito netto. » All'articolo 45 poi trovasi scritto che « nella quota d'imposta dovuta per la presente legge, s'imputerà la somma che già si paghi per ciascun fabbricato ed edificio, compresa l'area, secondo l'attuale suo allibramento. »

Fra queste case ed edifizii che vengono assoggettati alla nuova tassa colla presente legge, ve ne sono molti che già attualmente soffrono un'imposta. La legge vuole che la misura sia giusta ed equa; ma io suppongo, e forse non senza qualche fondamento, che per gli edifizii tassabili e contemplati nella legge, alcuni ve ne possano essere che attualmente paghino di più del decimo.

Ora io dimando se l'articolo 1 è assoluto in questo senso; allora, quando si verificherà il caso che io accennai, non solamente si debbe imputare la tassa che si paga, ma si deve ridurre, ove sia maggiore di quella stabilita dalla presente legge; perchè essa suppone, come diceva poco fa, che questo decimo sia l'imposta giusta, equa e conveniente a cui debbono soggiacere.

ARNULFO, commissario regio. L'articolo della legge di cui si ragiona vuole essere inteso precisamente, a senso mio, come l'onorevole senatore accennava, vale a dire, che trovandosi dei fabbricati, i quali attualmente siano già imposti di una somma eccedente il decimo, debbono essere scaricati di tale eccedente. Già ebbi l'onore di dire al Senato, che questa legge fu proposta per perequare i tributi, e non si perquerebbero se si lasciasse che chi paga di più continui a pagare. Chi paga di meno, paghi fino alla concorrente del decimo.

Debbo però assicurare il Senato, che il caso in cui i fabbricati paghino di più del decimo, sono per lo meno un'eccezione, e che pel massimo maggiore numero non si paga

somma qualsiasi, ovvero non si paga, salvo per l'area su cui sono edificati.

Io quindi non esito a dichiarare che il Governo ha proposta la legge, di cui si ragiona, nel senso anche di scaricare chi troppo paga, e doversi in tal modo applicare.

DES AMBROIS. La Commissione ha trattata nel suo seno la questione, e la intese precisamente nel senso come ha ora espresso il commissario regio.

PRESIDENTE. Dopo queste spiegazioni, se non vi ha più chi chiegga la parola, avrò l'onore di rileggere l'articolo 1 onde porto ai voti. (Lo rilegge)

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 2.

« Sarà determinato il reddito brutto per mezzo delle locazioni reali o presunte dalle pigioni correnti pei fabbricati posti in egual condizione.

« Il reddito brutto si riduce a netto scemandolo di un terzo per gli opificii, e d'un quarto per tutti gli altri fabbricati, niun riguardo avuto agli oneri o debiti onde fossero gravati. »

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Le disposizioni dell'alinea di quest'articolo non paiono equitative, deducendosi, a mio parere, troppo pei fabbricati situati nelle grandi città, e poco per quelli che sono nelle borgate o nei villaggi. Le spese di riparazione sono costanti ed eguali in qualunque luogo abbiano a farsi, mentre il fitto di casa varia del doppio, del triplo ed anche del decimo da un luogo all'altro. Una camera si appigiona in Torino per lire 100 o più all'anno, forse solo per 25 o 30 in un villaggio, in una terra, od anche in una piccola città di provincia. Un medesimo tetto copre cinque camere l'una sull'altra a Torino, ossia copre un fondo che dà la rendita di lire 500 o 600, mentre non ne copre che due in provincia dove le case sono a due piani, e non serve che per un fondo che dà la rendita di lire 50 o 60; eppure per riparazione dello stesso tetto, la legge escuterebbe dalla imposizione lire 150 in Torino, e solo lire 15 nella piccola località, ossia darebbe al possessore della capitale lire 15 di compenso per le riparazioni, mentre ne darebbe soltanto 5 al possessore del villaggio. La sproporzione è troppo manifesta, perchè non si abbia a volersi qui condurre non con altro criterio, che quello di seguire l'esempio del Belgio e della Francia, ma si debba pensare a meglio provvedere. A questo fine io propongo si rediga l'alinea di quest'articolo nella forma seguente:

« Il reddito brutto si riduce a netto scemandolo di un terzo per gli opificii, e scemandolo per gli altri fabbricati di un ottavo, per quelli posti nelle città capitali di Genova e Torino, di un quarto per quelli situati nelle città capoluogo di provincia, e della metà per quelli che sono nelle altre località dello Stato. »

Nè questa misura si distacca da altre simili di cui abbiamo esempio nella nostra legislazione, mentre e la legge elettorale, e la comunale, e quella della guardia nazionale, non che quella della pubblica sicurezza che abbiamo ultimamente votata, per tacere di altre più antiche, hanno disposizioni differenti a norma della popolazione, o della diversa condizione delle comunità a cui si tratta di applicarle.

PRESIDENTE. Il signor senatore De Cardenas ha trasmesso un emendamento per l'alinea dell'articolo secondo, concepito nei termini seguenti. (Fedi sopra)

ARNULFO, commissario regio. L'onorevole signor senatore vorrebbe che si introducesse una differenza nella quota

di deduzione delle spese di riparazione ai fabbricati fra la città di Torino, quella di Genova, quelle capoluoghi di provincia, ed altre.

Io non posso accettare consimile emendamento, poichè trattandosi di stabilire il reddito imponibile, è mestieri di adottare principii, massime generali, le quali ricevano ovunque una applicazione. Credo poi tanto meno potersi ammettere la proposta modificazione, in quanto che è basata sopra la supposizione che le riparazioni siano egualmente costose in Torino e negli altri luoghi dello Stato, il che io credo non sia di tutta esattezza, ognuno conoscendo che le mercedi degli operai stanno in ragione delle spese di manutenzione loro, e che le spese di manutenzione stanno in ragione dei balzelli, dei tributi che si pagano particolarmente nelle città popolate per gli oggetti di consumazione; ragione per cui da questo lato non vi è eguaglianza nelle spese. Non vi è pure dappertutto eguaglianza nel prezzo di materiali, essendovi dei luoghi nei quali, oltre all'essere rari e più costosi, sono pur colpiti di imposte per introdurli nel recinto degli abitati. Indipendentemente da queste considerazioni, la deduzione del quarto che si è proposta non rappresenta soltanto le spese di riparazione, ma rappresenta anche il reintegro del capitale che si spende nella costruzione della casa, poichè questa natura di stabili è suscettibile di detrimento pressochè continuo, e col tempo vuolsi in tutto od in parte riformare.

Ora, la spesa di costruzione dei fabbricati non è eguale nella capitale a quella della città di provincia, in quanto che avvi, in primo luogo, le stesse differenze che ho già rilevate relativamente alla mano d'opera ed alla provvista dei materiali; ve ne è in secondo luogo una ben più importante, ed è quella dell'area su cui i fabbricati sono costruiti, e prova ne faccia quella città ove l'area dei fabbricati è costosissima, ove i terreni che si vendono per edificarvi sopra delle case, si pagano a prezzo direi enorme. Dovendo dunque provvedere alla reintegrazione del capitale speso nella costruzione della casa, scompare la rilevata differenza da città a città.

In materia di tributi le distinzioni sono pericolosissime, poichè, ammessa la distinzione tra Torino e Genova, ed i capoluoghi di provincia, fra questi con quelli di mandamento possono sorgere altre distinzioni fra capoluoghi di provincia e capoluoghi di provincia, poichè anche fra questi vi sono delle differenze nei fitti e nelle spese di costruzione e di riparazione, nello stesso modo che vi sono fra città capitali e le città di provincia. Vi sono capoluoghi di provincia le cui case sono affittate ad alto prezzo, ed avviene altri in cui le case sono affittate a minore prezzo; ve ne sono di quelle la cui costruzione è molto costosa, altre in cui lo è meno, ciò dipendendo dalle circostanze di località; motivo per cui il legislatore non deve seguire la proprietà nelle diverse sue condizioni speciali ed accidentali; ma deve con norme generali provvedere affinchè una deduzione si faccia per le riparazioni e il reintegro del capitale, e quindi sottoporre ad imposta il reddito netto, o dicasi reddito imponibile, al che appunto mira l'articolo di legge che è in discussione.

Respingo perciò l'emendamento che fu presentato.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Domando in primo luogo se è appoggiato l'emendamento De Cardenas su cui versa la discussione. (È appoggiato.)

La parola è al senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Ho chiesta la parola, non per esaminare la sostanza dell'emendamento, perchè non credo per le ragioni così perentorie adotte dal commissario regio possa es-

sere ammesso, ma solo per fare osservare come le ragioni adotte dall'autore dell'emendamento e le risposte del commissario regio volgevano solo su questo, che credessero che la deduzione del quarto fosse unicamente per tenere conto delle spese di riparazioni occorrenti ai fabbricati; osservo che non è solo limitata alle riparazioni la deduzione che si propone del quarto del reddito brutto; vi sono altre spese ingenti nelle città popolate, che non vi sono nelle piccole città: queste spese consistono negli aggravii che occorrono talvolta per gli abbellimenti ordinati dal municipio, e tutti sanno che mercè la legge 10 giugno 1845 il municipio di Torino fu largo nel promuovere abbellimenti e miglioramenti che in ultima analisi furono di un ingente aggravio ai proprietari, senza che molti dei medesimi ne abbiano ricavato verun particolare vantaggio.

Tutti sanno, che abbiamo facilità di locare, è vero; ma abbiamo spesse volte degli appartamenti vuoti, e questo deve considerarsi come un non valore, e portarsi anche in deduzione; abbiamo le esigenze degli inquilini, i quali domandano spese di lusso che il proprietario è obbligato di accettare; abbiamo le spese dei selciati, abbiamo quelle dell'illuminazione, abbiamo quelle dell'assicurazione contro il danno degli incendi, ormai diventata indispensabile, senza parlare di spese minori al mantenimento delle pompe d'acqua e del guarda portone, ecc.

In somma per tutte queste ragioni credo che la deduzione del quarto non sia troppo forte, mentre se fosse minore potrebbe avvenire che molti proprietari fossero lesi; quindi nel mio particolare, e per le speciali cognizioni che ho dello stato delle cose, non credo ammissibile la proposta dell'onorevole senatore De Cardenas.

PRESIDENTE. Comincio a porre ai voti il paragrafo primo dell'articolo 2, sul quale non cade emendamento.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

ALFIERI. La risposta data poco fa dall'onorevole signor commissario regio alle interpellanze che gli muovevo fu in parte soddisfacente; ma da un'altra parte mi pare che lo sia stata meno, inquantochè egli terminando il suo dire accennava, siccome rarissimi dovessero essere i casi in cui potesse verificarsi il supposto da me accennato; poichè notava egli che per lo più non si pagava la tassa; se non per l'area coperta dall'edificio: mi pare essere questo il concetto da lui espresso. Ora, io prendendo occasione dal paragrafo primo dell'articolo 2, ove è detto: « Sarà determinato il reddito brutto per mezzo delle locazioni reali o presunte delle pigioni correnti pei fabbricati posti in egual condizione; » confrontando questa prima colla seconda, dove si parla del ridurre di un terzo il reddito brutto per gli opifizi, io credo doverne concludere che qui si tratta, non solo delle case proprie dette, ma delle case come costituenti un edificio.

Ed infatti ricorrendo all'articolo 400 del Codice civile vediamo che ivi si accennano i mulini. Ora io domanderei (poichè mi pare conveniente, che il Senato dando il suo voto sovra un'imposta che gli si propone, e che viene ad aggravare la proprietà, abbia idea del modo con cui verrà questa applicata nell'esecuzione), domanderei, dico, mosso anche dalle osservazioni che faceva al commissario regio, se, trattandosi, per esempio, di molini, che sono edifici molto frequenti e di grandissima importanza, si vorrà fare l'apprezzazione di cui si parla nell'articolo 2, separando la corteccia, direi così, della casa dell'opificio dall'opificio medesimo. In tal caso non potrei più comprendere la risposta che egli dava, che, una gran parte di questi edifici non pagavano tassa,

poichè sappiamo che i mulini, per esempio, pagano. Io interpellò dunque il Ministero, se nell'operare questo diffalco si debba considerare la casa separatamente dall'opificio che in esso esiste.

ARNULFO, commissario regio. L'onorevole signor senatore desidera di conoscere quale fosse il pensiero del Governo quando propose di sottoporre all'imposta gli edifizii, vale a dire, se voglia essere considerato l'edificio nella parte soltanto, dirò, murata, oppure si debbano con essa comprendersi gli ordegni costituenti propriamente l'edificio.

Essendovi omesse nella legge la doppia locuzione di case e di edifizii, mi pare sorga la conseguenza, che si vollero distinguere i fabbricati inservienti all'abitazione dai fabbricati che comprendono meccanismi, opifizii, i quali gli fanno cambiare di denominazione e si dicono edifizii.

Appunto nell'articolo 400 del Codice civile sono enumerati alcuni di questi edifizii intorno ai quali potendo nascere il dubbio se dovevano considerarsi come stabili, oppure come mobili, furono dichiarati stabili.

Io credo per conseguenza che, nel determinare l'imposta, si debba considerare non solo i muri di un fabbricato destinato a mulino, per esempio, ma si debba ancora considerare ciò che il Codice civile dichiara far parte dello stabile, in quanto che l'imposta si vuol far sopportare dallo stabile, e tutto ciò che il Codice civile dichiara costituirlo, dichiara debba avervi per stabile, debba calcolarsi; che però debba dedursi dal reddito netto così calcolato, e dalla relativa quota d'imposta quel tanto di tributo che già pagano gli edifizii ossia i mulini nel caso proposto. In rapporto poi a ciò che veniva osservando l'onorevole senatore relativamente ai mulini, dubito che tutti gli edifizii di mulino siano imposti; credo che siano imposti là dove lo sono le case e non lo siano là dove le case non lo sono; ma qualunque siano le circostanze relative a ciò, sarebbe tuttavia sempre vero che nella maggior parte delle provincie i fabbricati e gli edifizii poco pagano.

Ora, questa legge provvede perchè tutti si sottopongano al tributo del decimo del reddito netto sotto deduzione di quel che già pagano; deduzione che io penso debba portarsi sulla totale somma cui si debba calcolare il reddito dell'edificio, calcolato come opificio, e così calcolato quello da mulino come mulino, e non come semplice e nudo fabbricato.

PRESIDENTE. Ripropongo il voto del paragrafo primo dell'articolo 2 in cui non cade emendamento.

Chi approva voglia alzarsi.

(Il Senato adotta.)

DE CARDENAS. Ho domandato la parola.

PRESIDENTE. Io non aveva inteso che l'avesse domandata.

DE CARDENAS. Il signor commissario regio si opponeva alla mia proposizione dicendo che il *maximum* di un'imposta deve essere massima generale.

A me pare debba essere una massima generale quella di fissare in che proporzione si debbano pagare le imposte, ossia quale deduzione si debba fare alla rendita netta, come quella che riflette molte e varie località dello Stato. Oppose egli che, considerando quella diminuzione sotto l'aspetto delle riparazioni, queste siano molto più gravi nelle capitali, che non nelle provincie. La cosa non va sempre così. Vi sono riparazioni che costano il decuplo in una località, dove si debbano far venire gli operai da fuori, e se si vuole da alcuno mantenere un buon fitto delle località, bisogna spendere il doppio di quello che si spenda in Torino.

Si parlò pure dei materiali. Certi materiali grossi costano

non meno in provincia che nelle grandi città, e ve ne sono di quelli che nelle provincie costano enormemente. Questi sono fatti contro cui non si può nulla opporre.

La proposta che io aveva fatta di dedurre secondo i casi la metà, il quarto e l'ottavo, non era nella sola considerazione delle riparazioni, mentre sapeva che vi sono altre spese inerenti agli edifizii per le quali si calcola doversi dare questo compenso. Ma appunto perciò io aveva proposto che dalle piccole località alle grandi vi fosse la differenza della metà all'ottavo, mentre se si dovesse tener conto del fitto, questo è dieci volte maggiore che non quello delle grandi città in rapporto a quello delle piccole località.

Parlò poi il commissario regio dell'ubicazione degli edifizii come se non dovesse portare alcuna differenza.

Qui osserverò che nei catasti medesimi, la località, l'ubicazione, sono sempre considerate, ed uno stesso fondo è censito più o meno secondo che è in una od in altra località dello Stato. Un membro della nostra Commissione diceva che nelle città vi sono aggravii maggiori per miglioramenti; ma egli disse pure che nelle città alle volte vi sono appartamenti vuoti, i quali non servono di rendita; dirò che nelle provincie vi sono tali località dove lo sono sempre, e dove per conseguenza valutate come rendita, questa graviterebbe a carico del proprietario il quale effettivamente non ricaverebbe il reddito per cui dovrebbe pagare.

Le spese poi di illuminazione, di selciato, ed altre, esistono tanto nelle città grandi come nelle piccole.

PRESIDENTE. Ponga ai voti l'emendamento De Cardenas.

DES AMBROIS. Prima che sia posto a votazione questo emendamento, faccio avvertito il Senato che la maggioranza della Commissione vi si oppone. Non ripeterò le ragioni che già furono adottate dal commissario regio, alle quali credo che si possa aggiungere che ove si presenti talvolta una disproporzione tra le spese di ristaurò nelle case di campagna col reddito sperabile, ciò accade principalmente perchè si fanno in campagna delle spese di lusso, delle spese improduttive.

MOSCA. Io confesso che esaminando bene il disposto di quest'articolo, non ci veggio tutta la giustizia possibile, perchè non si tenne conto...

PRESIDENTE. Non si vota sull'articolo, ma sull'emendamento del senatore De Cardenas.

MOSCA. Ma non si può parlare su questo paragrafo?

PRESIDENTE. Naturalmente, la portata di questo emendamento è contraria all'articolo; ma se ella volesse riservarsi dopo votato l'emendamento...

MOSCA. Ma se...

PRESIDENTE. Del resto, è meglio che parli; in questo modo ci sarà un giudizio più compiuto.

MOSCA. Mi sembra dunque non sia troppo conforme a giustizia, perchè non si tiene conto dello stato in cui si trovano gli edifizii.

Partendo dal reddito, è naturale che il medesimo è pressochè uguale, sia che una casa abbia dieci, oppure cento anni di durata; laonde, se si volesse fare veramente una legge basata sulla giustizia, bisognerebbe tenere conto dello stato in cui questi edifizii si trovano.

Trattandosi ora d'imporre in via d'urgenza questi fabbricati, se il Governo crede che questa legge non possa considerarsi che come legge transitoria, e come, diremo così, per fare luogo col tempo non molto lungo ad una perequazione di catasto più regolare, allora può passare, giacchè se fosse altrimenti, io credo che questa imposizione fatta così in modo generico non sia secondo giustizia.

Quindi io sarò disposto a votare su questo secondo paragrafo, quando faccia promessa il Governo che questa legge non sia che transitoria, e che si procurerà in breve tempo di provvedere a che sia fatto questo riparto in modo più conforme alla giustizia.

ARNULFO, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha la parola.

ARNULFO, *commissario regio*. Io mi affretto a dichiarare che il Governo intanto propose questa legge in quanto che vide che altrimenti procedendo non avrebbe potuto, salvo in epoca non prossima e forse lontana, ottenere la perequazione del tributo sui caseggiati relativamente agli altri stabili.

Io ammetto che tuttavia che si trattasse di fare un catasto si terrebbe conto delle osservazioni che si fecero dall'onorevole senatore Mosca. Dirò di più, che in occasione del catasto sarebbero pure apprezzate le osservazioni dell'onorevole preopinante che parlò prima, dell'autore cioè dell'emendamento; ma dovendo intanto provvisoriamente il Governo supplire alla deficienza del catasto, ha dovuto prendere per base il reddito imponibile, e chiama reddito imponibile quello che intanto i proprietari ora ricavano dalle case, ammesse quelle deduzioni che approssimativamente si

conobbero corrispondenti al vero per le riparazioni e ricostruzioni. Ma ricordi il Senato che il presente progetto contiene una disposizione, in cui è detto, che per soli tre anni la base dell'imposta non sarà cambiata; s'accennò appunto questo periodo per un duplice motivo: cioè, perchè il Governo non ha perduta la speranza di poter trovare modo di stabilire intanto una perequazione degli stabili prima che si giunga al punto di avere un catasto definitivo; e perchè in ogni caso nel periodo di tre anni, l'esperienza farà palesi le ineguaglianze che per caso derivassero dall'applicazione della legge, e dopo il triennio vi si potrà convenientemente riparare.

È una legge adunque del tutto provvisoria come la considera il senatore Mosca; spero che, come tale considerata, vorrà approvarla.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento De Carnas sul secondo alinea dell'articolo 2.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'alinea dell'articolo 2.

(È approvato.)

La seduta è prorogata a domani alle ore 4 pomeridiane.

La seduta è levata alle ore 8.